

segnata al grado immediatamente superiore, purchè contino quattro anni di servizio nel grado loro in una di tali armi, e 20 anni di non interrotta permanenza in una o più di esse quando trattisi di giubilazione per anzianità.

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali giubilati per anzianità di servizio dopo sei anni di grado, ovvero per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, quando contino due anni di grado avranno ragione alla pensione del grado di sottotenente; negli altri casi avranno ragione alla pensione del grado ad essi assegnata dalla tariffa. »

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

Molti deputati. A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Avverto prima la Camera che il deputato Buffa ha sospeso le interpellanze che intendeva di fare al signor ministro dell'interno.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani*

1° Relazione di Commissioni;

2° Continuazione della discussione del progetto di legge per le pensioni militari;

3° Discussione del progetto di legge per l'appannaggio a S. A. R. il duca di Genova.

## TORNATA DEL 22 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Relazione sul progetto di legge rinviato dal Senato concernente la Consulta sanitaria marittima di Cagliari — Seguito della discussione del progetto di legge per le pensioni militari — Emendamento dei deputati Bertolini, Franchi e Dabormida all'articolo 13 concernente i colonnelli — Approvazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 — Emendamento D'Aviernoz all'articolo 17 sui disertori — Reiezione — Articolo 18. Sul computo del servizio prestato in altri eserciti — Emendamento del deputato Bertolini — Opposizione a questo dei deputati Mezzena, Torelli, Petilli relatore, e del commissario regio — Proposizione sospensiva del deputato Lanza — Approvazione di questa e rinvio alla Commissione — Emendamenti dei deputati Tecchio e Quaglia all'articolo 20 — Emendamento del commissario regio all'articolo 22 — Comunicazione del presidente del Consiglio del matrimonio di S. A. R. il duca di Genova — Emendamento del deputato Spano G. B. all'articolo 22 — Emendamenti dei deputati Mantelli e Lanza all'articolo 24 — Articolo addizionale del deputato Tecchio — Reiezione — Aggiunta del deputato Valerio Lorenzo all'articolo 26 sulla brigata operai — Emendamenti del deputato Demaria sui veterinari — Invio dell'aggiunta alla Commissione — Sorteggio della deputazione a S. M. ed al duca di Genova per le felicitazioni del matrimonio di questo, e di quella per assistere alla funzione funebre per i morti di Novara.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2 meridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**ARNULFO**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2465. Arduini Domenico, da Mentone, rappresentando che dal Ministero di guerra furono collocati in aspettativa vari ufficiali del 18° reggimento (brigata Acqui) ancor abilissimi al militare servizio, i quali sono pronti, per provare la loro idoneità, a sottomettersi ad un esame, chiede che si provveda affinchè da una Commissione composta d'uomini conoscitori dell'arte militare si proceda al suddetto esame in presenza del ministro della guerra.

2466. Undici proprietari di case poste nel perimetro della città d'Alessandria, e prospicienti verso le fortificazioni della testa di ponte del fiume Tanaro, lagnandosi che il Ministero di guerra non abbia accolte le loro dimande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni ad essi derivati per il diffida-

mento avuto sin dal 1848, che tali loro proprietà dovevano essere atterrate, chiedono che la Camera trasmetta al Consiglio dei ministri il presente memoriale, con invito perchè provveda per l'accertamento e pagamento della dovuta indennità.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Il contr'ammiraglio D'Arcollières fa omaggio alla Camera di 28 esemplari d'una sua operetta sopra alcune riforme da esso introdotte nella regia marina, essendo alla direzione dell'arsenale, dal 1845 al 1849.

La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Balbo — Berghini — Bianchetti — Blonay — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Borella — Brignone — Brofferio

— Bronzini-Zapelloni — Buffa — Cabella — Cagnone — Correnti — Carquet — Carta — Castelli — Chapperon — D'Azeglio — Decastro — De Martinel — Di San Martino — Di Santa Rosa Pietro — Durando — Fara-Forni — Fiorito — Galvagno — Garibaldi G. B. — Gastinelli — Gerbino — Iosti — Jacquemoud Antonio — Jacquemoud Giuseppe — Mameli — Massa — Oliveri — Paleocapa — Pallieri — Peyrone — Pescatore — Polliotti — Polto — Radice — Ravina — Riccardi — Rossi — Sappa — Serpi — Sineo — Siotto-Pintor — Tecchio — Tuveri — Valerio Lorenzo.

La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

**TURCOTTI.** Io prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione numero 2464, di cui si è dato ieri il sunto.

Con essa undici membri del Consiglio comunale di Varallo (composto di venti consiglieri, di cui due da più di un anno non intervengono al Consiglio, ed un terzo gravemente infermo), i quali formano perciò la maggioranza, fra gli altri gravami accusano il sindaco, e specialmente il segretario, di niente meno che di abuso di potere. Dal contesto della petizione si scorge che sorsero in quel Consiglio gravissime dissensioni, specialmente a proposito della guardia nazionale della stessa città. Le cause di tali dissensioni sono di vecchia data, ed affinché vengano tolte, i petenti domandano la rimozione del segretario, e che per assumere informazioni esatte intorno a quanto espongono, il Governo si degni di nominare un delegato straordinario che non possa essere influenzato da alcun partito.

L'urgenza di questa petizione è dimostrata dai fatti stessi a cui essa accenna. L'ordine, la calma ed il rispetto alle leggi necessari dovunque, importa che vengano conservati specialmente nei Consigli comunali: ora il fatto si è che in quello di Varallo vi ha un partito che, accettando nomi nuovi, e all'ombra di essi, vuol conservare la sostanza dei vecchi abusi, ed un altro invece che vorrebbe veder chiaro negli affari, meglio osservata la giustizia distributiva, e le cose del pubblico amministrato secondo il volere ed il desiderio della maggioranza dei cittadini, piuttosto che secondo l'arbitrio ed il capriccio di cinque o sei caporioni, detti altrimenti notabili del paese, legati insieme o d'interessi o di parentela, che sotto il Governo dispotico si dubita che abbiano sempre governato ed amministrato le cose del paese più a seconda dei loro privati interessi che di quelli del pubblico, e che anche al presente, assai destri nell'accaparrarsi la benevolenza e la fiducia, sebbene non meritata, delle pubbliche autorità, fortissimi, sebbene pochi, per le vecchie gesuitiche influenze palesi ed anche segrete, e perchè pratici d'intrighi e di arte o malizia burocratica, continuano ad amministrare nella sostanza come una volta, e manifestamente contro la pubblica opinione del paese. Pregho perciò la Camera a dichiararla d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**MANTELLI.** Pregho la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione che riflette alcuni proprietari di case, poste alla testa del ponte sul Tanaro ad Alessandria, delle quali già venne decretata la demolizione. Essi trovansi in uno stato veramente precario, è perciò necessario, anzi di tutta urgenza, che sappiano qual decisione voglia prendere il Governo a loro riguardo; prego perciò la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

I deputati Bersani ed Elena chiedono un congedo di dieci giorni.

(La Camera accorda.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA CONSULTA SANITARIA MARITTIMA DI CAGLIARI.**

**DEMARIA, relatore,** presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 557.)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porterebbe il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni e giubilazioni militari.

Faccio però presente alla Camera che sarebbe urgente occuparsi della legge relativa all'appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova.

*Varie voci. Domani! domani!*

**PRESIDENTE.** Sarà portata a domani.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** La discussione della legge sulle pensioni e giubilazioni militari è rimasta all'articolo tredicesimo, il quale è così concepito:

« Hanno ragione alla pensione di giubilazione del grado superiore a quello di cui sono rivestiti i colonnelli che abbiano esercitato per otto anni consecutivi sempre col medesimo grado di colonnello, il comando d'un corpo o d'un reggimento.

« Gli altri ufficiali, bass'ufficiali e caporali se avranno compito dodici anni di servizio attivo nello stesso grado avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante. »

La Commissione propone di sopprimere le parole: *a quello di cui sono rivestiti...*

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Ministero acconsente alla soppressione di queste parole.

**BERTOLINI.** Ieri si addussero ragioni per introdurre nella legge eccezioni a favore dei militari contemplati nell'articolo 12. Queste ragioni, a mio avviso, non militano egualmente nei colonnelli che abbiano esercitato per otto anni consecutivi le loro funzioni nel medesimo grado col comando di un corpo o di un reggimento. La necessità di fare studi speciali, di fare una lunga carriera, non si verifica egualmente a riguardo di questi ufficiali. E per conseguenza io propongo di pareggiarli a tutti gli altri ufficiali, bassi ufficiali e caporali, e di conceder loro soltanto l'aumento del quinto della pensione.

Quindi il mio emendamento sarebbe così concepito:

« Tutti gli altri militari graduati, non contemplati nell'articolo precedente, se avranno compiuti dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante. »

**PRESIDENTE.** Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Franchi propone un altro emendamento che è conforme ad un dipresso, anzi identico nella sostanza a quello del deputato Bertolini, poichè non è diverso che nel dire: *gli ufficiali, bass'ufficiali, e caporali*, invece di dire: *gli altri militari graduati*.

**BERTOLINI.** Io mi unisco volentieri a questo emendamento.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Prendo la parola

per oppormi alla variazione che si vorrebbe portare all'articolo 13 dagli onorevoli deputati Bertolini e Franchi, ed al fine di porgere spiegazione del vero senso secondo il quale debbe essere inteso questo articolo, e secondo cui fu proposto dal Governo. Ammetto primieramente che le disposizioni in controversia riflettono particolarmente e solo gli ufficiali, bassi ufficiali e soldati di tutte le armi, delle quali non è fatto cenno nell'articolo 12, ed anzi era mio pensiero, qualora non fosse stata proposta, di proporre io stesso alcune parole di emendamento onde non lasciare luogo ad una falsa interpretazione, e ciò secondo le norme, giusta le quali fu sempre per lo addietro applicata una tale disposizione già prevista nel regolamento del 1831.

In secondo luogo accennerò come tale disposizione s'è fondata sul principio di giusto compenso al danno che ne consegue ai militari, i quali, per effetto di un ritardato avanzamento, si rimangono per dodici anni consecutivi nello stesso grado.

Accennerò inoltre alla Camera come una tale disposizione non solo fosse già contemplata nel regolamento del 1831, ma che essa trovisi così pure nella legge sulle pensioni militari di Francia.

Lo stesso principio di compenso ai ritardati avanzamenti militando così pure a favore dei colonnelli comandanti, si vollero i medesimi compresi in questa disposizione; se non che, avvertito al cospicuo grado di cui sono rivestiti, all'importanza delle loro funzioni, si vollero rimeritare con più larga e ad un tempo giusta misura. Il comando ha le sue spine, e pungenti; la responsabilità che pesa su di essi è tale a non permettere confronto fra essi e chi ubbidisce, ond'è che io tengo che la stessa massima debba indurre a differente compenso verso il colonnello che abbia esercitato fedelmente le sue funzioni per otto anni, e verso gli ufficiali a lui inferiori, e verso i sott'ufficiali e soldati che abbiano perduto per 12 anni nello stesso grado.

**BERTOLINI.** L'articolo 13 contiene due categorie, quella dei colonnelli e quella degli uffiziali, bass'ufficiali e caporali. Quanto a quest'ultima categoria non mi sarà forse bene spiegato, ma mi pare di aver detto che sono d'accordo col commissario regio. Rimane dunque soltanto a parlare della categoria dei colonnelli. Il signor commissario regio dice che le spine, le difficoltà alle quali vanno incontro i colonnelli, i quali hanno la responsabilità del loro corpo, sono molto maggiori di quelle le quali debbono incontrarsi dagli altri ufficiali che non hanno questa responsabilità e che debbono solamente ubbidire. Questo io lo ammetto facilmente; ma farò osservare che i colonnelli godono di molti vantaggi dei quali non godono i subalterni. Essi hanno paga molto maggiore, essi hanno foraggi, essi sono circondati da una considerazione e da onori di gran lunga maggiori a quelli degli ufficiali inferiori. Non v'ha dunque ragione per stabilire a favore dei colonnelli disposizioni speciali delle quali non godono gli altri ufficiali subalterni; hanno per conseguenza una posizione pecuniaria la quale corrisponde sicuramente e ai doveri e alle difficoltà alle quali devono andar incontro. Se si è stabilito quindi che mediante 12 anni di grado i subalterni abbiano diritto ad un quinto della pensione, un'eguale posizione debbe anche aver luogo relativamente ai colonnelli. Io non ci vedo ragione di differenza; per conseguenza insisto nel mio emendamento.

**DI PETTINENGO,** *commissario regio.* Osserverò che ho parlato così dei colonnelli come degli ufficiali, sott'ufficiali e soldati, per la ragione appunto che quell'articolo è stato informato da uno stesso pensiero di compenso verso coloro i

quali per casi eccezionali avessero a rimanere per lungo spazio di tempo nello stesso grado. Quindi è che ho accennato che gli ufficiali semplici, sott'ufficiali e soldati sono contemplati in questa legge in virtù della stessa considerazione per la quale vi sono contemplati i colonnelli. Il paragonare poi i colonnelli agli ufficiali che ubbidiscono mi pare che non sia conseguente, in quanto che il colonnello non sarà giunto a questo grado che dopo aver percorso tutta la carriera e di aver prestato buoni servigi ed essere fornito di doti speciali che lo abbiano reso meritevole di coprire un tale grado. Se il colonnello gode di razioni di foraggio, deve anche mantenere cavalli, poichè per la sua specialità di servizio non può servire a piedi. Le tre razioni di foraggio non sono compenso alle maggiori spese a cui è soggetto chi debba tenere due cavalli per disimpegno del servizio.

**FRANCHI.** La questione proposta dal deputato Bertolini a me pare che siasi colle varie discussioni posteriori un poco allontanata dal vero stato in cui dev'essere. Se i colonnelli hanno maggiore responsabilità e maggiori fatiche unite al loro grado (le quali però io non credo che vogliano essere maggiori di quelle di chi obbedisce), sono però ricompensati da un proporzionato stipendio e dalla giubilazione, che è anche proporzionata al grado; epperò quand'anche il colonnello passasse i 12 anni di grado come tutti gli altri ufficiali, troverebbe un compenso proporzionato nella maggior somma della giubilazione che riceverà prendendo quella che viene al grado superiore a quello di colonnello: ora a me pare che non siasi allegata veruna ragione che valga a far adottare una proporzione più favorevole pei colonnelli che non per gli altri ufficiali e bass'ufficiali. Sinora si sono adottate ragioni di maggiori fatiche, di riguardi, di carriera più o meno lenta, ma ragioni veramente speciali che provino la necessità di stabilire per essi un vantaggio assai maggiore che non per gli altri ufficiali, finora non furono allegate. La ragione del compenso dovuto sta nell'aver i colonnelli diritto ad una pensione, la quale nella tabella stessa è già fissata più o meno grande; quindi il tempo dev'essere eguale; perchè questo tempo riceve compenso maggiore o minore secondo i gradi, e quindi secondo la responsabilità, secondo le fatiche. Ma quanto a questo tempo mi pare che non si possa fare una diversità tra i colonnelli e tutti gli altri ufficiali, ed il dire poi che otto anni di servizio da colonnello sono molto più pesanti che 12 anni di servizio di altro graduato sino al caporale, sarebbe contraddetto da molti ufficiali che forse non sarebbero troppo disposti a compiangere la sventura dei colonnelli o a tenere tanto conto delle spine del comando, mentre nell'obbedire s'incontrano pure tutt'altro che rose.

**DI PETTINENGO,** *commissario regio.* Io non credo, dapprima di avere paragonato il colonnello col caporale, e non l'avrei certamente fatto, perchè conosco troppo le differenze che vi hanno di servizio e di esistenza tra il colonnello ed il caporale, e credo che su questo punto non si possa menomamente fare verun paragone.

In secondo luogo dirò che all'appunto del signor deputato Franchi di non aver io addotto ragioni speciali, mi rimetto al giudizio degli uomini speciali, se quando ho parlato delle incombenze del colonnello e degli altri ufficiali io abbia accennato o non le ragioni speciali che militano a favore di essi.

**MOIA.** Benchè io non abbia la specialità a cui ha accennato il regio commissario, mi credo però in diritto di parlare anche su questa materia speciale.

**DI PETTINENGO,** *commissario regio.* Io non lo nego questo diritto.

**PRESIDENTE.** Lo prego di non interrompere l'oratore.

**MOIA.** Il regio commissario ci ha detto che la Commissione redigendo quest'articolo era stata ispirata da un unico pensiero, quello cioè di compensare nella giubilazione quei militari i quali hanno percorso troppo lentamente la carriera delle promozioni; relativamente ai colonnelli io dico: se un colonnello arrivò al termine della sua carriera, ed è rimasto otto anni di seguito colonnello, prova che non ha progredito da colonnello in poi, ma ciò non vuol dire che non abbia progredito rapidamente prima di giungere al grado di colonnello.

Un militare il quale prima dei 22 anni di servizio arriva al grado di colonnello, non può sicuramente lagnarsi d'aver percorso lentamente la carriera; non mi pare dunque si possa ad esso applicare l'idea che ispirò quest'articolo.

Aggiungerò un'altra osservazione tratta dalla tariffa ed è, che trovo che la tariffa per i colonnelli è già sufficiente per dar loro un'esistenza agiata, sufficiente per compensare i servizi che essi possano aver prestato allo Stato; se lo Stato deve assicurare un'esistenza agiata a quelli che l'hanno ben servito, non ne viene da ciò ch'egli debba dar loro un'esistenza fastosa; bisogna pensare non solamente a quelli che hanno reso dei servizi allo Stato, ma bisogna pensare anche ai contribuenti.

Non abbiamo un bilancio che ci presenta un eccedente di spesa sulle entrate veramente spaventevole, e vedo il Ministero presentare ogni giorno leggi che aggravano questo bilancio; io non intendo con questo di criticare la presentazione della legge che ora si discute, che anzi riconosco la necessità di stabilire le pensioni per retribuire equamente i militari che hanno servito, ma queste retribuzioni devono avere dei limiti. Ora io credo che la pensione di colonnello sia sufficiente per rimunerare i servizi resi, e non abbia più bisogno in verun caso di essere aumentata; per conseguenza io intendevo di proporre un emendamento, il quale consistesse nella soppressione del primo alinea di quest'articolo, e nel considerare solamente i tenenti, sottotenenti e bass'ufficiali come aventi diritto a questo aumento del quinto dopo dodici anni di servizio.

**MELLANA.** In appoggio dell'emendamento che viene di proporre l'onorevole deputato Moia io farò osservare che l'eccezione alla legge generale che si vuole stabilire con questo articolo 13, secondo me, non si può applicare se non che a quei gradi inferiori ai quali l'emendamento Moia accenna; in un caso solo però, a mio credere, si potrebbe applicare ai gradi superiori, cioè quando siavi alcuno che, per sentimento di essere più utile al paese in grado inferiore, rifiutasse di accettare il grado superiore che gli spettasse, o che gli venisse dal Governo offerto; e questi nobili esempi non sono stranieri per noi che annoveriamo fra i nostri colleghi l'onorevole generale Trotti, il quale, pel desiderio di meglio giovare al paese nel grado di generale di brigata, rifiutava quello di generale di divisione.

Io dico, questi casi vanno contemplati, ed è in questi casi soli, per i gradi superiori, che io ammetterei l'eccezione. Faccio poi osservare che il fatto di colonnello o di uffiziali superiori che rimangono per dodici o per otto anni stazionari nei loro gradi, non può avvenire se non che o per ragioni generali applicabili a tutto l'esercito, stante le condizioni del paese, o per ingiustizie cui vadano soggetti, o per mancanza di meriti sufficienti nell'individui che rimangono stazionari.

Se per il primo caso generale ciò avvenisse, vede facilmente la Camera che allora non è il caso di applicare a tutto l'esercito questo articolo che per sua essenza è un'eccezione.

Se è per ingiustizia, noi non possiamo supporre che in una

legge vi debbano essere delle ingiustizie, le quali non si suppongono legalmente, ma si devono con buoni ordinamenti prevenire, ed avvenendo ripararle energicamente,

Se è per mancanza di merito, la Camera vede che non è il caso di doverlo premiare.

Quindi dico che io appoggio l'emendamento Moia sulla ragione che non si può sostenere quest'eccezione in pro dei gradi superiori, ma si deve riservarla per soli gradi inferiori, perchè questo sarebbe quasi un compenso alla carriera che viene tolta a questi graduati inferiori, poichè se non vi fosse l'uso d'introdurre ne' reggimenti tutti coloro che escono dalle scuole accademiche e dai collegi militari, non avverrebbe tanto facilmente al sergente ed al caporale ed al sottotenente di rimanere stazionari nel loro grado; dunque a questi gradi io ammetto un'eccezione, perchè in questi vi è una necessità di accordarla come giusto compenso ad un'ingiustizia.

**DABORMIDA.** Appoggio la dichiarazione introdotta dall'onorevole deputato signor Bertolini nel suo emendamento che i militari contemplati nell'articolo 12 sono esclusi dai vantaggi che vogliono accordare coll'attuale articolo 13; è questa pura giustizia, poichè un simile cumulo di vantaggi sarebbe esuberante. Non sosterrò il vantaggio che vuoi fare ai militari i quali vengano giubilati con dodici anni di grado, perchè la convenienza di esso non venne seriamente contestata.

Mi restringerò quindi a parlare dei colonnelli. I colonnelli comandanti di corpo sono gli uffiziali i più utili, i più importanti dell'esercito. In tempo di pace particolarmente un colonnello il quale raffermi la disciplina, curi l'istruzione, tenga ordinata l'amministrazione ed informi i suoi subordinati al vero spirito militare, rende servizi che non si possono abbastanza apprezzare; egli è l'uomo da cui maggiormente dipende la bontà di un'armata; ed io ho la convinzione che con ottimi colonnelli in poco tempo un esercito si migliora prodigiosamente. Il colonnello in tempo di pace non solo è di un'importanza di gran lunga superiore a quella degli uffiziali a lui inferiori, ma può riuscire di maggiore utilità dei gradi a lui superiori. Di fatti i generali sono incaricati di sorvegliare, d'ispettare i corpi, di vigilare a che i regolamenti militari siano eseguiti, ma colui che realmente educa la milizia, che le dà vita e forza si è il colonnello.

Ad esso quindi devesi accordare la maggior importanza, per esso devesi mantenere il maggior prestigio. Si addusse l'argomento dello stato delle finanze. Se non v'ha altra difficoltà io sono persuaso che la Camera voterà con tutta tranquillità di coscienza questo vantaggio, o meglio questa distinzione proposta per i colonnelli, quand'io l'avrò accertata che non credo vi sia esempio dal 1851, epoca in cui venne accordato ai colonnelli aventi otto anni di comando il vantaggio d'un aumento di 750 lire sulle pensioni, vi sia un solo esempio d'un colonnello che ne abbia profitto.

Diffatti un colonnello od è buono, o non lo è; se è buono, v'è tutta la probabilità che sia promosso a generale prima degli otto anni; se non è buono, verrà certamente rimosso dal comando prima di tal tempo, giacchè sarebbe inescusabile un ministro il quale lasciasse per otto anni al comando di un corpo un colonnello inetto.

Io non confatterò le varie supposizioni dell'onorevole deputato Mellana sui motivi per i quali un colonnello potrebbe tenere otto anni il comando d'un reggimento; bensì ne aggiungerò una alle medesime, ed è precisamente l'attuale, quella cioè si passi dallo stato di guerra a quello di pace, dopo uno straordinario sviluppo di quadri. Ma in questa circostanza chi vorrebbe che i colonnelli, i quali venissero dan-



neggiati nel loro avanzamento non ostante i più distinti meriti, non avessero almeno un compenso nella pensione? Come d'altronde vorrete voi che in questi momenti in cui è sì grande il bisogno di aumentare nell'esercito il prestigio ai gradi, ch'esso venga diminuito? Ed esso sarebbe realmente diminuito, perchè dichiarereste ch'era soverchia l'importanza che veniva data ai colonnelli col vantaggio loro accordato finora.

L'onorevole deputato Moia ha osservato che non si può dire abbia avuto lento avanzamento un colonnello se dopo ventidue anni di servizio è venuto a quel grado. Egli sembra supporre che tutti gli uffiziali si ritirino quando hanno trent'anni di servizio. Essi ne hanno bensì il diritto al ritiro, ma non sogliono profittarne coloro che sentono amore pel servizio. Non si giunge al grado di colonnello prima di vent'otto o trenta anni di servizio; e quando un colonnello è ottimo, convien mantenerlo al servizio quand'anche fosse in lui diminuita d'alquanto l'attitudine fisica, perchè il servizio che egli rende colla sua autorità di comando, colla sua esperienza, è ampio compenso di un'età non abbastanza verde; dirò di più, che alcune volte è un vero danno pel servizio di promuovere a generale un buon colonnello, perchè si paralizzano alcune volte le sue qualità.

Prego dunque la Camera a non voler con un voto imprudente produrre un triste effetto nell'armata col togliere ai colonnelli il vantaggio di cui hanno goduto finora, vantaggio che non è di carico all'erario, perchè pochi sicuro ne approfitteranno; che si può dire illusorio, ma che pure è fatto per soddisfare l'amor proprio degli uomini i più utili dell'esercito.

**SPANO G. B.** Ho preso la parola per fare una semplice osservazione agli oppositori di quest'articolo, i quali si fondano sull'aumento di spesa ch'esso porterebbe.

Farò osservare che la pensione di ritiro del colonnello è portata a 2700 lire. Ora, se venisse loro accordato l'aumento di cui è questione nel secondo paragrafo dell'articolo 15, gli si darebbero 60 lire di più all'anno.

Credo che questa spesa sia così tenue da non doversene tener conto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Moia propone un emendamento concepito nei seguenti termini:

« I luogotenenti e sottotenenti, i bass'ufficiali e caporali dei corpi non contemplati nell'articolo precedente, che avranno compiuti dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, siccome è molto più ampio di quello proposto dai deputati Bertolini e Franchi, lo metto ai voti.

(La Camera non approva.)

Viene dopol'emendamento dei deputati Bertolini e Franchi.

Siccome la redazione proposta dal primo pare molto più regolare, chiedo al deputato Franchi se vi si unisce.

**FRANCHI.** Mi vi unisco.

**PRESIDENTE.** Quindi pongo ai voti l'emendamento del deputato Bertolini.

**DABORMIDA.** Propongo a questo emendamento un sott'emendamento, col quale si riduca pei colonnelli ad otto anni il termine necessario per acquistare il diritto all'aumento del quinto della pensione.

Insisto vivamente per questa differenza tra i colonnelli e gli altri graduati, acciò risulti per legge la somma importanza del loro grado; è vero che cambiando il vantaggio delle pen-

sioni del grado superiore in quello dell'aumento del quinto, verrebbe a produrre qualche differenza a scapito dei colonnelli; ma essi non ne faranno caso, perchè per essi è più questione di dignità che di denaro. D'altronde, ripeto, pochissimi ne profitterebbero.

Del resto, quando sia rigettato l'emendamento dell'onorevole signor Bertolini, contro cui voterò anche col mio sott'emendamento, voterò volentieri per la redazione proposta dal Ministero; ma sarei dolente che fosse adottato l'emendamento Bertolini senza modificazione.

**PETITTI, relatore.** Desidero porgere una spiegazione come relatore.

La Commissione non credette di dover fare una dichiarazione esplicita dell'esclusione proposta dall'onorevole deputato Bertolini nel suo emendamento relativo agli uffiziali delle armi speciali, perchè non la credeva necessaria.

Infatti tale dichiarazione non si nota nel regolamento del 1851, e ciò malgrado nelle giubilazioni accordate d'allora in poi agli uffiziali delle dette armi non si accordò mai l'aumento di cui tratta quest'articolo. Bastò una disposizione regolamentare emanata dal Ministero nel 1854 per escluderne la possibilità.

La Commissione opinò pertanto ed opina ancora che il cumulo in discorso non debba aver luogo. Quindi se la Camera crede di doverne far cenno nella legge, la Commissione non vi si oppone per certo.

**QUAGLIA.** Faccio osservare che nel regolamento francese non si fa distinzione tra il colonnello e gli altri gradi.

« La pension de retraite de tout officier, sous-officier, caporal et brigadier ayant 12 ans accomplis d'activité dans son grade est augmentée de 1/5. »

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Credo di aver accennata questa condizione quando ho risposto all'onorevole deputato Bertolini che la legge francese comprendeva soltanto gli uffiziali inferiori e i sott'uffiziali e soldati, e che il regolamento del 1851 rimeritava i colonnelli che contassero otto anni di comando con un aumento sulla pensione di 750 franchi.

Quindi non è che io abbia taciuta questa condizione quando ho accennato al regolamento di Francia.

**QUAGLIA.** Non aveva inteso.

**PRESIDENTE.** Se si accettasse il sotto-emendamento del deputato Dabormida, crederei che la redazione più esatta sarebbe questa:

« Nelle altre armi non contemplate nell'articolo precedente i colonnelli, se avranno compiuti otto anni di servizio attivo nello stesso grado; tutti gli altri graduati se avranno compiuti dodici anni avranno, » ecc.

**DABORMIDA.** Convieni aggiungere la condizione che il colonnello abbia avuto il comando effettivo di un corpo per otto anni, perchè non intendo che il vantaggio sia accordato a tutti i colonnelli indistintamente, qualunque sia il loro servizio, per esempio di capo di stato maggiore.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento Bertolini.

**CHIÒ.** Domando la parola per la posizione della questione.

Siccome nell'emendamento dell'onorevole deputato Bertolini vi sono due questioni, l'una che concerne la differenza che si vorrebbe stabilire dalla Commissione tra il grado di colonnello e gli altri gradi, l'altra che concerne il tempo richiesto per fruire del favore di cui si tratta nell'articolo che si discute, io crederei che sarebbe più opportuno di mettere ai voti separatamente queste due questioni, prima cioè che si decidesse se noi intendiamo di stabilire questa differenza per il favore contemplato nell'articolo che si discute tra il

grado di colonnello e gli altri gradi, e poi, qualora questa questione fosse decisa, si vedrebbe se il tempo prescritto come necessario per conseguire il favore in discorso debba essere di otto anni o di un tempo maggiore.

**PRESIDENTE.** Faccio notare al deputato Chiò che l'emendamento del deputato Bertolini porta parità di trattamento sia circa il numero degli anni, sia circa ogni genere di servizio, tanto dei colonnelli che degli altri ufficiali.

**CHIÒ.** Mi pare però che siano fissati otto anni.

**PRESIDENTE.** Nell'emendamento Bertolini è fissato il numero di dodici anni, epperò è il più ampio, cosicchè se sarà questo ammesso verrà tolta ogni differenza.

**CHIÒ.** Ma il tempo è già determinato a dodici anni, ed io vorrei che si lasciasse indeterminato, e che si decidesse con una votazione separata che stabilisca se prima si debbe distinguere tra il grado di colonnello e gli altri gradi, e quando poi questa questione sia decisa, si vedrà quale sia il tempo che si abbia a fissare.

**PRESIDENTE.** La cosa è tanto semplice siccome è stabilita nell'emendamento del deputato Bertolini, il quale per più facile intelligenza stimo di rileggere:

« Tutti gli altri militari non contemplati nell'articolo precedente, se hanno compito dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

**DABORMIDA.** Prego il signor presidente di dirmi il perchè non ha messo ai voti il mio sotto-emendamento.

**PRESIDENTE.** Non l'ho messo ai voti per una buona ragione, ed è che prima si deve mettere ai voti l'emendamento che si scosta di più dal progetto di legge. Ora, siccome l'emendamento del deputato Bertolini era quello che si scostava di più dalla legge, perchè estingueva il privilegio dato ai colonnelli, e porta una variazione di tempo, ne veniva per conseguenza che quando la Camera ha ammesso questo emendamento tutti gli altri fossero rigettati.

**DABORMIDA.** Non si può fare un'aggiunta?

**PRESIDENTE.** Si può benissimo, purchè non si distrugga quello che si è già votato.

**DABORMIDA.** Farò un'aggiunta che porti un'eccezione.

**BOYL.** Si potrebbe fare un'aggiunta che dica che saranno eccettuati i colonnelli che hanno comandato un corpo per otto anni.

**PRESIDENTE.** Io non credo che si possa fare quest'aggiunta, però può proporla e la Camera pronunzierà sopra di essa.

**BUNICO.** Ho domandata la parola pel caso che si faccia qualche proposta di aggiunta.

**DABORMIDA.** La proposta d'aggiunta che io faccio, colla variazione di qualche parola per coordinarla al resto dell'articolo, sarebbe questa:

« Tale durata però sarà ridotta ad otto anni pei colonnelli che abbiano esercitato per quel tempo il comando effettivo di un corpo. »

**PRESIDENTE.** Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**BUNICO.** Parmi che la proposta aggiunta non possa venire in votazione, perchè contraria a quanto la Camera ha già deciso adottando l'emendamento del signor deputato Bertolini. Credo che la Camera quando ha votato quest'emendamento ha voluto respingere ogni differenza di trattamento tra i colonnelli e gli altri graduati, rapporto alla durata del tempo d'attività di servizio; e lo credo tanto più, chè la votazione

dello stesso emendamento ebbe luogo dopo che il signor deputato Chiò già aveva proposto che in ordine alla differenza tra i colonnelli e gli altri graduati, ed al tempo diverso del loro servizio fossero anzitutto poste separatamente ai voti le due questioni di massima da lui proposte; ma l'onorevole signor presidente gli osservava benissimo che non credeva necessario di mettere ai voti tali due questioni di massima, giacchè qualora la Camera avesse adottato l'emendamento del signor Bertolini, avrebbe con ciò solo riconosciuto che non era più il caso di fare veruna distinzione tra i colonnelli e gli altri graduati, nè in quanto alla durata del servizio, nè in quanto alla differenza di trattamento. La Camera è dunque stata posta in avvertenza che qualora avesse adottato quest'emendamento, non si poteva più rinvenire sopra nessun altro emendamento, il quale avesse per oggetto di fare alcuna delle accennate differenze; e dopo che la Camera è stata così avvertita, e che ha votato cionnullamente l'emendamento del signor Bertolini, egli è chiaro che coll'aggiunta proposta si vorrebbe chiamare il Parlamento ad una nuova votazione sopra quanto è già stato da lui votato; è per questo che io penso che l'aggiunta stessa non possa nemmeno essere messa ai voti, e propongo quindi a questo riguardo la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Chiedo se la questione pregiudiziale è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, la Camera ammette la questione pregiudiziale.)

Il deputato Quaglia propone un'aggiunta a questo articolo, ma non mi pare più necessaria, perchè è già spiegata dall'emendamento Bertolini.

« Art. 14. È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo qualunque egli sia; non è però computato il tempo contemplato all'articolo 16, o scorso in congedo illimitato.

« Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'articolo 19. »

**TECCHIO.** Pregherei il signor commissario regio a volerli indicare se colle parole *gradi effettivi* si intenda che si eserciti effettivamente il comando.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Si intende l'individuo rivestito del grado, e che gode di paga e di anzianità, ossia che non ha grado meramente *onorario*.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti quest'articolo per divisione, in primo luogo la parte prima e poi la seconda.

(Messa ai voti la prima parte, è approvata.)

La seconda parte di quest'articolo dice:

« Il tempo corso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'articolo 19. »

Ora l'articolo 19 sarebbe così concepito:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto del 25 luglio 1849 sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo. »

**TECCHIO.** Per mettere in discussione ed in votazione questo secondo alinea dell'articolo 14, o bisogna rimanere intesi che colla votazione di esso non s'intende di pregiudicare la questione dell'articolo 19, o bisogna prima votare l'articolo 19 stesso. Se restiamo intesi che la votazione del secondo alinea di quest'articolo 14 non pregiudicherà alla tesi dell'articolo 19, mi pare che non si possa votare senz'altro; ma se per tale votazione si volesse ritenere implicitamente approvato l'articolo 19, al quale il secondo alinea dell'articolo 14 si riferisce, egli è evidente che bisognerebbe prima mettere

in discussione il 19°; e in tale ipotesi, siccome il 19° tende a confermare decreti che per avventura non sono a tutti noti, così io domanderei che il signor regio commissario od il signor relatore dessero le opportune spiegazioni in proposito.

**PETITTI, relatore.** Credo che si può votare l'articolo 14 senza pregiudicare la votazione dell'articolo 19; qualora però la Camera desiderasse di conoscere le disposizioni del decreto citato in questo articolo, io sono pronto a soddisfarla.

*Voci. No! no!*

**QUAGLIA.** Proporrei che invece di dire: *secondo le norme indicate all'articolo 19*, si dicesse: *secondo la legge*.

**PETITTI, relatore.** Questo si dirà all'articolo 19.

**TECCHIO.** Quando è dichiarato dal relatore che la discussione di questo non pregiudica all'articolo 19, io non ho più nulla a ridire.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** A maggior spiegazione delle parole *grado effettivo*, intorno le quali m'interpellava or ora l'onorevole deputato Tecchio, intendo un grado che non è soltanto *onorario*; e ciò dico perchè anche l'individuo che ha grado effettivo ed anzianità può non godere dell'intero stipendio devoluto allo stesso grado, siccome appunto nel caso di *aspettativa*.

**PRESIDENTE.** Insomma, la votazione di questo secondo paragrafo dell'articolo 14 non importerà altra conseguenza se non che quella del principio che sia da essere computato negli anni del grado il tempo corso nell'aspettativa, secondo le norme che verranno poi stabilite più sotto.

Pongo ai voti questo secondo paragrafo.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo intero.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 15 così concepito:

« Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore quello cui, giusta l'annessa tabella, viene assegnata una pensione maggiore o minore. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Succede la sezione II, *Del servizio*.

« Art. 16. Il servizio utile al conseguimento della pensione, si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di arruolamento o di nomina. »

**DURANDO.** Mi pare che sarebbe conveniente che si aggiungesse alla parola *arruolamento* anche la parola *assento*, per evitare qualunque equivoca interpretazione; poichè si sa che vi è l'arruolamento dei volontari e l'assento della leva, ed è perciò che credo che questa parola darebbe maggiore spiegazione all'articolo di cui si tratta; del resto io non credo poi quest'aggiunta indispensabile, ma è solo per maggior chiarezza.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io credo che per la parola *assento* s'intenda la descrizione che la commissaria di guerra fa dell'individuo sui registri e sui ruoli dell'armata, e quindi qualunque sia o per effetto di leva, o per effetto di arruolamento volontario, o per nomina, o per decreto, è sempre assento, cioè l'individuo arruolato è sempre *assentato*.

**PRESIDENTE.** La questione sta nel vedere, come osservava l'onorevole deputato Durando, se la parola *arruolamento* comprenda anche quelli che sono assentati in seguito della leva, od invece se si riferisca solo a quelli che sono arruolati in seguito a volontario arruolamento.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** A mio avviso, *arruolamento* vuol dire iscrizione sui ruoli, per cui è lo stesso che sia per leva o per arruolamento volontario.

**DURANDO.** Io aveva fatto quell'aggiunta, perchè in tutte le providenze di questo genere si fa sempre una differenza fra gli arruolati e gli assenti per leva. Del resto, come già dissi, non credo quest'aggiunta indispensabile, ma solo perchè avrebbe potuto dare maggiore chiarezza.

**PETITTI, relatore.** Debbo osservare alla Camera che, a seconda del regolamento del 1831, il servizio utile pel conseguimento della pensione si contava per i tamburini, pifferi e trombettieri dall'età di 14 anni, e per gli altri militari dall'età di anni 16. Con questa legge invece detto servizio si computerebbe dal giorno della prima ammissione al servizio per via di regolare arruolamento. La Commissione, quando esaminò quest'articolo, ricorse ai regolamenti attuali e riconobbe che realmente le ammissioni al servizio militare non possono aver luogo prima di aver compiuti i 14 anni per i tamburini, e 16 anni per gli altri militari.

La disposizione di questa legge sarebbe pertanto consentanea a quella del regolamento del 1831. Se non che d'allora in poi emanarono determinazioni ministeriali per cui si arruolano nei varii reggimenti di fanteria alcuni allievi tamburini all'età di 10 anni.

Ora il servizio militare calcolandosi dalla data dell'arruolamento, per questi il servizio medesimo verrebbe contato dall'età di 10 anni.

Sta dunque a vedere se la Camera intenda di accordare agli individui in discorso l'accennato favore. Dico favore dachè i primi anni di servizio di questi fanciulli ridondano a loro esclusivo vantaggio per la manutenzione e l'ammaestramento che ricevono (essendo lievissimo l'utile che procurano al servizio) e frattanto i medesimi acquisterebbero il diritto di ricevere la giubilazione ai 40 anni d'età, locchè è sicuramente precoce.

Io credo pertanto che si potrebbe conservare la redazione del regolamento del 1831, la quale, come ho detto, fissa le età dalle quali si conta il servizio utile al conseguimento della pensione, e toglie ogni dubbio al riguardo.

**TECCHIO.** Domanderò al signor relatore come siano iscritti alla milizia questi tamburi, cioè se siano iscritti per arruolamento o per nomina.

**PETITTI, relatore.** Sono arruolati nei registri del commissariato di guerra come allievi tamburi all'età di 10 anni, di modo che a termini dell'articolo in discorso il servizio dei medesimi conterebbe dall'età or ora accennata.

**QUAGLIA.** L'aggiunta stessa che vien proposta dal signor relatore si trova anche nella legge francese. Io desidererei perciò una maggiore spiegazione della parola *nomina*.

Io vedo nel regolamento delle scuole di Raconigi che gli allievi possono essere ammessi dai nove ai dodici anni; quindi soggiunge (è il Re che parla): *le nomine degli alunni saranno fatte da noi, ecc.*

Simile espressione di *nomina* potrebbe in conseguenza comprendere anche questi individui, siano delle scuole di Raconigi, siano di qualunque altra che potrebbe stabilirsi.

Io credo che sarebbe convenevole che il Governo fissasse il numero d'anni che vuol accordare agli allievi per gli studi preparatorii.

Nel regolamento francese è detto che gli allievi delle scuole politecniche hanno quattro anni di favore, non contando poi a nessuno che il servizio reale, l'effettivo all'esercito, di modo che io sarei d'avviso che invece di dire: *e di nomina*, si dicesse: *di nomina in un corpo del regio esercito*, ovvero si dicesse: *dal dì che faranno servizio effettivo, e per gli allievi della regia militare Accademia il servizio si contasse dal grado di cadetto dell'Accademia*, o come nella legge

francese, oppure come il signor commissario crederà opportuno per fissare qual sia il diritto o la sorte degli allievi, ai quali deve essere fatta compiuta giustizia, osservando che questi dopo che ebbero le spalline d'uffiziale, e dopo la loro uscita dall'Accademia, benchè incorporati in compagnie dell'esercito, sono esenti di servizio per due anni onde attendere alle scuole d'applicazione o tecniche pratiche, mentre alle compagnie stesse per essi il servizio è fatto in parte dagli altri subalterni.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Debbo far osservare all'onorevole signor deputato Quaglia che l'articolo 16 è espresso in questo modo: « Il servizio utile si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare. » Ora, il giovane che è nominato allievo nella scuola *pei figli dei militari* non è già ammesso al servizio militare, ma solo alla detta scuola. Lo stesso è del giovane che è ammesso alla regia militare Accademia, il quale non entra al servizio militare, ma soltanto come allievo in detto stabilimento.

In quanto poi alla disposizione che l'onorevole deputato Quaglia crederebbe opportuna di fare a favore degli allievi dell'Accademia ritengo che sarebbe un largheggiare troppo per essi, giacchè i detti allievi sono quelli appunto che pervengono ne' corpi delle armi speciali, ed ai quali si è già provveduto in modo equo dalla presente legge. Il domandare pertanto per loro un nuovo favore è fuori del caso.

In quanto poi alla nomina degli allievi dell'Accademia al servizio militare, dirò che è sempre stata computata dal giorno in cui sono nominati al grado di sottotenente per quegli allievi che continuano con detto grado i loro studi in detto stabilimento, per farsi atti ad entrare ne' corpi delle armi speciali.

La nomina di cadetto poi è una nomina di speciale distinzione nello stabilimento; è bensì fatta dal Ministero, ma non è calcolata quale servizio militare, il quale si calcola appunto dall'epoca della nomina al grado di sottotenente per i detti allievi, al fine che, ove taluno di essi per qualche circostanza non potesse proseguire nell'intrapreso corso di studi per le armi speciali non abbia a scapitare l'anzianità nella sua carriera quando dovesse entrare nelle armi di cavalleria o fanteria.

Tali sono le norme che il Ministero della guerra osserva nel computare gli anni di servizio ai giovani che escono dalla regia militare Accademia.

**QUAGLIA.** Allora io proporrei che si desse la nomina di sottotenente ai cadetti.

**PRESIDENTE.** Domando al signor relatore della Commissione se colle osservazioni che ha fatte intenda proporre una diversa redazione dell'articolo 16.

**PETITTI, relatore.** Se la Camera lo crede si sostituirebbe la redazione del regolamento del 1851.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Governo, nel compilare il progetto di legge in discussione, avvertiva alla prescrizione fatta nel regolamento del 1851, avvertiva ad altre disposizioni emanate nel 1859 e 1849; ma dacchè si tenne per atto di giustizia di accordare un diritto a pensione a chi serve, si è creduto che quel giovane che entra in un corpo in qualità di tamburino non dee perdere il frutto delle sue fatiche, ancorchè cominci a servire da un'età molto tenera, imperocchè se desso è creduto atto al servizio, e se come tale è accettato, egli entra nella via del diritto, non altrimenti che il soldato e che l'uffiziale. Per la quale considerazione il Governo non ha creduto che fosse un largheggiare di troppo, quando realmente si creda di poter ammettere questi giovani all'età di 10 anni, di computar loro il servizio dall'età che lo

prestano di fatto. Per tale modo io manterrei la redazione dell'articolo quale fu presentato.

**PRESIDENTE.** Quelli che approvano l'articolo 16 quale fu proposto dal Governo si alzano.

(La Camera approva.)

**TECCHIO.** Ho chiesto la parola soltanto per avvertire il signor presidente che altra volta io aveva proposto un emendamento relativo alla prestazione del servizio *in nome proprio*. Il signor presidente in quella occasione notava che del mio emendamento la Camera si occuperebbe in questa seconda sezione che tratta *del servizio*. A me pare che il detto emendamento possa trovar luogo egualmente o in principio o in fine di questa sezione. Pertanto mi riservo a chiamare sovra esso l'attenzione della Camera, quando sarà esaurita la discussione di tutte le altre condizioni relative al servizio che si trovano in questa sezione seconda, della quale al presente ci occupiamo.

**PRESIDENTE.** Veda ella se crede che sia posto qui. . .

**TECCHIO.** Sono indifferente.

**PRESIDENTE.** Allora si porrà in fine.

L'articolo 17 è così concepito:

« Non è computato nel servizio:

« 1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare od è giubilato, sino al giorno della sua riammissione;

« 2° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

« 3° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

« 4° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori-franchi. »

Siccome vi sono vari paragrafi, li porrò in discussione l'uno dopo l'altro.

Ove nessuno domandi la parola, metto ai voti il paragrafo 1°.

(La Camera approva.)

**D'AVIERNOS.** Quelque singulier que puisse paraître le motif pour lequel je prends la parole sur ce paragraphe, je ne puis néanmoins m'empêcher de faire une observation. Je voudrais que l'on fit attention que parmi les déserteurs un bon nombre rentre volontairement dans le corps. Or cette conduite mérite d'être prise en quelque considération. Il peut très-bien arriver qu'un ancien soldat dans un moment d'ennui, dans un moment où il se croit offensé et blessé, déserte sa compagnie; mais s'il y rentre ensuite volontairement au bout de quelque temps, il me semble que la loi devrait lui en tenir quelque compte. Ce serait peut être même là un motif qui engagerait bien des soldats déserteurs à revenir volontairement.

Par ces raisons je propose un article additionnel à ce paragraphe qui consisterait à dire: *à moins que le déserteur ne rentre dans le délai de 3 mois, par exemple. De cette manière un militaire qui, dans un instant de colère, déserterait après 8, 10 ans de service, resterait quelque temps dehors, puis rentrerait ensuite dans son corps, ne perdrait pas le fruit de tout le temps antérieur qu'il a passé au service de l'Etat.*

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io credo di non poter accettare questo emendamento. La disposizione che è stata contemplata nella proposta di legge che si esamina è la riproduzione di antecedenti disposizioni già sancite nel regolamento del 1851.

Il servizio militare è tal debito che ogni cittadino debbe pagare alla patria. Chi si allontana dalle bandiere fallisce al suo giuramento, all'onore, e non può per nessuna maniera in-

contrare una tale indulgenza, che sarebbe nociva oltremodo alla disciplina militare.

Avvertasi inoltre che se mai nella circostanza che il disertore è assente occorre bisogno di soldati, è d'uopo che altro cittadino, il quale sarebbe esente dal servizio militare, subentri in suo rimpiazzamento.

Il fatto della diserzione è tale che non dee porgere luogo a commiserazione.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento del generale D'Aviernoz, il quale consisterebbe nell'aggiungere a questo secondo paragrafo: *a meno che il disertore rientri volontariamente nel termine di tre mesi.*

**D'AVIERNOZ.** Je réduirais le temps à un mois.

**PRESIDENTE.** Domando se tale emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

**TECCHIO.** Io ho domandata la parola per oppormi a qualunque emendamento che si volesse fare al paragrafo 2° dell'articolo 17 nel senso additato dal generale D'Aviernoz. L'interesse e l'onore della nazione domanda che si adopera ogni mezzo per rendere più rari ch'è possibile i casi di diserzione. Per quanto le pene contro i disertori fossero gravi, io non credo che non sarebbero mai gravi abbastanza. Il legislatore che conservasse al disertore, che torna dopo un certo tempo alle bandiere, il diritto alla pensione, commetterebbe una flagrante impianca, perchè la pensione non vuol essere considerata salvochè come una retribuzione a fedeli ed onorati servigi. Oltre di che parmi che un tale partito non sarebbe compatibile neanche col paragrafo 4° dello stesso articolo 17; mentre il detto paragrafo 4° annuncia che il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori-franchi non è computato nel servizio; e i regolamenti (se male non mi ricordo) prescrivono che il disertore rientrato debba essere appunto rimandato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori-franchi.

Occorre che la disciplina sia rigidamente osservata, occorre soprattutto che la legge sia ferma contro i disertori, occorre che essi sappiano che a deluder la legge non basterà un volontario ritorno, che pur troppo avverrebbe probabilmente dopo cessato il pericolo; e perciò abbia o non abbia luogo il ritorno, sta bene che il servizio anteriore alla diserzione non debba essere punto computato nel tempo *utile* ch'è necessario per giungere alla pensione.

**PETITTI, relatore.** Insisto perchè si lasci quest'articolo quale è proposto dal Ministero ed anche dalla Commissione, ed insisto perchè il favore che si vorrebbe accordare ad alcuni pochi che ne sarebbero forse meritevoli, cadrebbe eziandio a vantaggio di molti altri che nol sarebbero punto, a favore, cioè, di quelli che non disertano per motivi accennati dal generale D'Aviernoz, ma per altri che la Camera non perdonerebbe certo. Voglio parlare dei militari che abbandonano le bandiere in occasione di campagna, e poi approfittando di un'amnistia si restituiscono al corpo. Io credo adunque che il servizio anteriore prestato da un disertore non bisogna che sia calcolato.

**D'AVIERNOZ.** J'observerai que le cas présenté par M. le rapporteur de la Commission pour le temps de guerre change complètement la thèse et la question que j'ai entendu poser moi-même.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato D'Aviernoz:

« A meno che il disertore rientri volontariamente al corpo nel termine di un mese. »

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti il paragrafo 2° quale è proposto dal Ministero.

(La Camera approva.)

Viene il paragrafo 3° così concepito:

« Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna. »

(La Camera approva.)

Il paragrafo 4° è concepito ne' seguenti termini:

« Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori-franchi. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo 17.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 18 così concepito:

« Il servizio prestato in altre armate regolari anteriormente alla promulgazione della presente legge da militari che fanno parte dell'esercito nazionale sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito medesimo.

« Posteriormente a questa legge si terrà conto di simile servizio soltanto ai nazionali autorizzati. »

**BERTOLINI.** Ho l'onore di proporre alla Camera un emendamento per cui questo articolo sarebbe così concepito:

« Il servizio prestato in altre armate regolari anteriormente alla promulgazione della presente legge da militari che fanno parte dell'esercito nazionale sarà loro calcolato allora soltanto quando essi abbiano 15 anni di servizio nello stesso esercito.

« Posteriormente a questa legge si terrà conto di simile servizio soltanto ai nazionali autorizzati.

« In nessun caso però le campagne fatte servendo nelle altre armate daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24.

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

**CASTELLI.** Bene!

**BERTOLINI.** Poche parole mi bastano per isviluppare il mio emendamento. Dirò soltanto che io non ho fatto altro che riprodurre a un dipresso la disposizione della legge francese dell'11 aprile 1831, e che questa legge fu presentata alla Camera da una delle più grandi notabilità militari della Francia, dal maresciallo Soult, e che essa venne approvata dalla Camera e dal Governo della più gloriosa nazione d'Europa. (*Bisbiglio*)

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**DIPETTINENGO, commissario regio.** Farò conoscere alla Camera quali furono le intenzioni del Governo nel proporre quest'articolo. Prese in considerazione le disposizioni del regolamento del 1831, si è scorto che le medesime non soddisfacevano ai casi attuali dell'esercito, in quantochè esse erano fondate su di una massima arbitraria; il detto regolamento accorda l'anzianità di servizio, ossia tiene conto del servizio prestato in altri eserciti agli ufficiali superiori ed a quegli altri cui avrebbe piaciuto al Re di accordarlo; inoltre nel computare i servizi prestati in altre armate non si teneva conto delle campagne fatte, e per le disposizioni contenute in quel regolamento molti uffiziali che sono attualmente nell'esercito per ispeciali circostanze non sarebbero provvisti di pensioni. Avvertito impertanto all'attuale composizione, si rilevò che se la maggior parte di essi proviene dalle scuole militari e dai ranghi della stessa armata, molti però ne vengono eziandio dalle armate straniere, e tra questi vogliansi annoverare, sia quelli che prima del 1814 militarono sotto le

bandiere dell'Austria, dell'Inghilterra e della Francia, sia molti altri che, dopo quell'epoca, e specialmente nel 1848, hanno lasciato il servizio presso esteri eserciti per arruolarsi sotto le bandiere italiane.

Egli è bensì vero che a primo aspetto la disposizione proposta dal Governo può parere assai larga, in quanto che si compensano servizi prestati in altre armate, ma è da riflettere che tali militari hanno abbandonate le armate delle quali facevano parte, per servire quella causa che l'armata piemontese aveva iniziata e combatteva; ragione per cui si è pensato che se il largheggiare da una parte poteva riuscire di qualche aggravio col tempo, era però in massima disposizione equa, inquantochè il fare distinzioni intorno alle provenienze poteva indurre a disposizioni eccezionali che avrebbero favorito o danneggiato taluno degli individui in modo ineguale.

**MEZZENA.** Io mi oppongo all'emendamento dell'onorevole deputato Bertolini, ed osservo che nella nostra armata vi sono molti ufficiali i quali servivano nell'armata francese, ed erano allora quelli che sostenevano l'onore del Piemonte, perchè il Piemonte a quell'epoca faceva parte integrante della Francia; quando poi questa provincia venne in forza dei trattati separata dalla Francia, essi ritornarono a militare sotto le bandiere della patria loro, ma vi ritornarono però con diritti acquisiti, perchè avevano fatte campagne, e campagne le più disastrose e disagiati che si conoscano nella storia.

Io non saprei pertanto comprendere come ora che la Camera si è mostrata generosa per le pensioni che alcuni avevano acquistate nell'armata francese, si voglia con quest'emendamento venir a togliere agli antichi nostri militari il beneficio del servizio delle campagne.

*Voci.* Non li toglie.

**MEZZENA.** Credo di sì, dal momento che non si vuol tener conto del servizio nelle altre armate.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'emendamento Bertolini, perchè non vi sia alcun equivoco nella questione. (*Legge l'emendamento*)

**MEZZENA.** In questo caso sta sempre che questi ufficiali verrebbero privati di un diritto che già avevano acquistato, ed io non vedo il perchè se si è riconosciuto allora il diritto alla pensione, non si vorrebbe in ora riconoscere il servizio prestato in quel tempo.

**BERTOLINI.** Nel proporre il mio emendamento io sono partito dal principio giustissimo, che lo Stato non deve ricompensare altri servizi fuorchè quelli che furono a lui prestati. A questa regola generale si può fare un'eccezione quando milita l'equità, e questa eccezione io la faccio a favore di quegli ufficiali i quali abbiano prestato 15 anni di servizio nel nostro esercito. Se non s'adottasse questo mio emendamento, ne verrebbe alcuna volta un grandissimo inconveniente; ne verrebbe che un militare che avesse servito 29 anni in un'armata estera, e quindi entrasse nel nostro esercito, quando avesse fatto un anno di servizio presso di noi, avrebbe diritto di conseguire la giubilazione.

Ciò, a mio avviso, sarebbe ingiusto. In quanto poi alle campagne fatte nelle armate estere da militari che ora trovansi nel nostro esercito, e che per conseguenza non ridondarono a beneficio del nostro Stato, io darò una spiegazione. Col mio emendamento io non ho mai voluto escludere le campagne che sono state fatte nelle grandi guerre che illustrarono per sempre l'esercito francese, perchè le considero fatte nel nostro esercito, perchè allora noi eravamo uniti alla Francia, e perciò non vi ha luogo a distinguere.

In quanto poi ai militari che posteriormente all'emanazione

di questa legge portassero le loro armi parricide contro la patria (mi sia lecito di così esprimermi), io credo di associarmi al sentimento comune della Camera coll'escluderli affatto da questo beneficio.

Si potrebbe forse dire che questo caso è compreso già dall'articolo della legge che noi discutiamo; ma io osservo che se non si considerano i termini in cui è concepito, si scorderà di leggieri che a ciò punto non provvede.

Diffatti, parla soltanto dei nazionali non autorizzati posteriormente a questa legge, e per conseguenza non comprende gli stranieri, e neanche gli Italiani i quali non siano sudditi sardi.

Ma oltre a questa condizione vi ha un fine politico in questo emendamento.

Io credo che importi assai che l'Italia, nonchè l'Europa, sappiano che noi, a malgrado della misteriosa rotta di Novara, non abbiamo dismesso il pensiero di conseguire il supremo scopo a cui abbiamo anelato ed aneliamo tuttora; vale a dire, la libertà e la indipendenza d'Italia. Ciò servirà di eccitamento ai nostri miseri vicini a sopportare nobilmente la sventura, in aspettazione di tempi migliori. Perciò io spero che la Camera accoglierà il mio emendamento.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Forse non mi sono espresso abbastanza chiaramente nell'espone le intenzioni del Governo nel fare la proposta in questione.

Fra gli ufficiali dell'esercito si contano attualmente molti ufficiali i quali hanno lasciato il servizio presso armate estere per abbracciare la causa italiana, e combattere la guerra stata iniziata e combattuta dall'esercito piemontese.

Di questi ufficiali ve ne hanno di quelli i quali contano 1, 2, 10, 15, 20 anni di servizio, e specialmente quelli che provengono dal servizio austriaco; altri hanno lasciato il servizio di Spagna, altri ancora da altri eserciti per venire ad arruolarsi sotto le nostre bandiere. Coll'articolo che propone l'onorevole deputato Bertolini, tali ufficiali si troverebbero esclusi dal godere di una disposizione che il Governo ha creduto di proporre alla Camera a favore dei medesimi. In quanto poi all'aggiungere che debbano essere esclusi dal godere quei nazionali i quali porterebbero le armi contro la patria, parmi che sia esclusione intesa colla seconda parte dell'articolo.

Ma come mai si potrebbe supporre che la patria volesse ammettere ne' suoi ranghi ufficiali che si fossero battuti contro di essa? A mio modo di vedere mi pare un'assurdità.

Ond'è che io accetto l'emendamento del deputato Bertolini nella parte generosa che lo informa, ma non credo che sia il caso di comprenderlo, come viene da esso concepito, nel progetto di legge che si discute; e ritengo doverci mantenere la proposta del Governo, quale disposizione generosa ed eminentemente patriottica.

**CHIÒ.** Io mi credo in dovere di fare osservare alla Camera, come l'articolo presentato riguarda due periodi distinti di servizio che debbono essere discussi e votati separatamente.

Prima bisognerà vedere che conto si debba fare del servizio prestato nelle armate straniere anteriormente alla promulgazione della presente legge; in secondo luogo la Camera dovrà deliberare intorno al servizio che i militari del nostro esercito potranno prestare nelle altre armate dopo la promulgazione della presente legge.

Quindi io pregherei l'onorevole presidente di cominciare a mettere in discussione quei diversi paragrafi, sia dell'articolo presente, sia dell'emendamento proposto dal deputato Bertolini che riguardano il primo periodo di servizio, vale a dire,



il servizio di quegli ufficiali che militano oggidì sotto la nostra tricolore bandiera, e che avevano di già servito nelle armate forestiere.

Qualora l'onorevole signor presidente stabilisca che la discussione pel momento si limiti agli ufficiali testè menzionati, io avrei un emendamento a proporre a loro riguardo.

**PRESIDENTE.** Allora è d'uopo che domandi la divisione.

**CHIO.** Io chiedo la divisione. Il mio emendamento consisterebbe in questo: alla parola *il servizio*, colla quale comincia l'articolo 18, aggiungerei *attivo*; quindi alle parole *prestate nelle altre armate anteriormente alla promulgazione della presente legge da militari* aggiungerei *italiani*, e lascerei il rimanente del paragrafo qual è concepito.

Ecco poi il perchè intendo di aggiungere alla parola *militari* l'epiteto *italiani*.

*Voci. Bene! L'accettiamo!*

**CHIO.** Permettetemi: tutti i militari forestieri che si sono arruolati nel nostro esercito si saranno arruolati in virtù di un patto, di una convenzione che è posta sotto l'egida della fede pubblica; quindi io, proponendo il mio emendamento, non intendo per nulla affatto di nuocere ai diritti acquistati da questi forestieri in virtù di una convenzione particolare che abbiano potuto stipulare col Governo; ma credo poi che noi deturperemmo il favore che facciamo agli italiani che servirono nelle altre armate, e che presentemente militano valentemente sotto la nostra bandiera, assimilandoli a qualsiasi ufficiale forestiere.

**PRESIDENTE.** La prima parte dell'articolo 18 sarebbe dunque così concepita:

« Il servizio prestato in altre armate regolari anteriormente alla promulgazione della presente legge da militari che fanno parte dell'esercito nazionale sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito medesimo. »

La parola è al deputato Mezzena.

**MEZZENA.** Aveva chiesto la parola soltanto per dire che dietro le spiegazioni dell'onorevole signor Bertolini, io accettavo l'emendamento, ma che credevo che andasse compilato più chiaramente.

**TORELLI.** Egli è evidente che nell'applicazione pratica del principio contenuto in quest'emendamento si verrebbe a colpire la maggior parte degli ufficiali lombardi, e specialmente quelli che erano prima al servizio austriaco. Tutti sanno come essi hanno dovuto abbandonare la loro carriera sotto quel Governo. È vero che non hanno fatto più del loro dovere ciò facendo, ma tuttavia venendo nell'armata piemontese hanno portato la loro esperienza, i loro studi, nei quali si procede con qualche severità nel servizio austriaco, massime per i gradi avanzati; verrebbero, dico, colpiti da questo principio precisamente quegli ufficiali che sono più utili fra quelli che acquistò l'armata. Io trovo poi che questo principio è in opposizione colla generosità che ha sempre dimostrata la Camera verso gli ufficiali lombardi, e verso tutti gli emigrati in genere. Credo che la Camera, la quale ha sempre incitato il Ministero a mostrarsi generoso, non vorrà mostrar minor generosità del Ministero. Il numero poi di questi ufficiali non è sì grande, e nol credo tale da aggravar le finanze in modo da indurre per questo la Camera ad accettare l'emendamento.

L'onorevole deputato Bertolini per appoggiare il suo emendamento diceva che un ufficiale, il quale dopo aver servito per 29 anni in un esercito straniero, entrasse nell'esercito nostro, godrebbe, dopo un anno di servizio, della pensione che si accorda a chi ha servito 50 anni presso di noi.

A questo risponde chiaramente il medesimo paragrafo là

dove dice: « che nessuno può valersi di questo favore, se non è stato autorizzato dal Governo ad entrare in un esercito straniero. »

Quindi l'argomento addotto dal signor deputato Bertolini parmi privo di fondamento.

Voto adunque per la redazione proposta dal Ministero, e prego la Camera di respingere l'emendamento Bertolini in quanto riguarda la condizione dei 15 anni imposta perchè abbiasi a computare il servizio anteriore prestato in altre armate.

**BERTOLINI.** Il signor commissario regio diceva che non è necessario d'inserire nella legge la clausola relativa a coloro i quali avessero posteriormente alla promulgazione di essa portato le armi contro l'indipendenza e la libertà italiana, e in prova della sua asserzione invocava l'esempio delle altre nazioni. Ma io gli farò osservare che tanto è vero che è necessario esprimere una tal clausola nella legge, che nella legge francese del 1831 vi è un articolo espressamente diretto ad escludere questi militari.

La legge dell'11 aprile 1831 all'articolo 32, 3° alinea, così si esprime:

« Les années de service et les campagnes dans les armées des États en guerre contre la France ne seront jamais comptées pour la pension. »

Ora mi permetterò di dire alcune parole all'onorevole deputato Torelli, il quale mostra temere che l'articolo della legge escluda quelli che militarono con noi anteriormente alla promulgazione di essa. Avverterò ch'egli non ha posto mente a ciò che il beneficio concesso da questo articolo, è soltanto negato ai nazionali non autorizzati che militassero nelle estere armate dopo la promulgazione della legge e perciò non sono esclusi quelli che avessero militato anteriormente.

Noterò inoltre che non sarebbero esclusi dal beneficio della legge, qualora non si adottasse il mio emendamento, quegli stranieri e quegli italiani non sudditi del regno sardo, i quali dopo la promulgazione di questa legge impugnassero le armi contro la libertà e la indipendenza italiana. E questi appunto son quelli a cui vantaggio io desidero non possa tornar mai questa legge.

Persisto adunque nel mio emendamento.

**PETTITE, relatore.** L'onorevole deputato Bertolini ha appoggiato il suo emendamento particolarmente sul disposto della legge francese. Ora io mi permetto di osservare al signor Bertolini che le condizioni della Francia e del Piemonte sono affatto diverse, soprattutto se si voglia aver riguardo ai diversi tempi ed alle diverse circostanze in cui si fecero le leggi poste in paragone. La Francia a quell'epoca non aveva bisogno d'altri ufficiali oltre ai suoi. Se v'era un inconveniente in quel tempo colà gli era piuttosto l'eccesso anzichè il difetto; eccesso che era dipendente dalla ragguardevolissima riduzione ch'aveva dovuto subire l'impero. Da noi invece per la guerra che s'intraprese in pro dell'indipendenza italiana si abbisognava di molti ufficiali, e si ascrisse a fortuna il poter ricevere ufficiali di altre nazioni, e specialmente quegli ufficiali italiani di nascita, che generosamente acconsentirono ad abbandonare i gradi e gli onori acquistati militando sotto le bandiere straniere per volare al soccorso della patria; e qui intendo alludere principalmente a quegli uffiziali che abbandonarono l'armata austriaca per venire nella nostra. Sapete voi a quale pericolo si sottomisero questi individui nel solo fine di servire l'Italia? A quello d'essere considerati come disertori, e di venir fucilati qualora la sorte delle battaglie li avesse fatti cadere nelle mani del nemico.

Mi pare adunque che si debba tener conto di questi reali e gravi sacrifici. Tutte le discussioni che si fanno qui a questo proposito furono fatte in seno alla Commissione, e da essa l'articolo in discorso di questa legge fu riconosciuto eminentemente politico: ed in questo senso essa ha creduto di doverlo sostenere come lo sostiene ancora per mia bocca.

Aggiungo che si badi al senso politico di quest'articolo, e di leggeri si riconoscerà ch'esso ha una portata relativa al passato ed anche all'avvenire.

**DI PETTINENGO**, *commissario regio*. Mi permetto di soggiungere una osservazione a quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione in risposta al signor deputato Bertolini sulla legge francese. Io credo che la disposizione che ha letta al terzo alinea del paragrafo 52 sia stata dettata da ben altri principii. La Francia per la rivoluzione del 1789 non aveva cessato di esistere, e pur molti francesi, abbandonata la propria patria, avevano portate le armi contro di essa; quindi la legge del 1851 accennava appunto a cotali militari. Ma questo caso non ha nessuna analogia con quanto accadde in Piemonte, in quanto che il Piemonte era diventato, per trista fatalità, provincia francese, e quindi i piemontesi erano ascritti all'impero francese, e servivano la bandiera che governava in quel tempo. Coloro i quali furono in altro servizio non combatterono già contro il Piemonte, perchè la causa francese non era causa piemontese, quand'anche abbiano militato contro la Francia.

**LANZA**. Come è redatto l'articolo 18 che è in discussione, io credo indispensabile di fare qualche emendamento.

Colla disposizione che il servizio prestato in qualsiasi armata regolare anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito nazionale potrebbe darsi che si presentasse il caso di militari i quali avessero servito in armate straniere, come sarebbero in Russia od in Austria, contro la causa della libertà e dell'indipendenza nazionale. Non essendovi disposizione, che prevegga questi casi eccezionali, a tenore di questa legge, bisognerebbe anche a questi individui pagare la pensione a malgrado del servizio che avrebbero prestato in altre armate straniere, e forse contro la causa stessa della libertà e dell'indipendenza italiana.

Io credo che il Parlamento italiano non possa ammettere tale disposizione la quale sarebbe immorale, e quindi credo che quest'articolo abbia bisogno di un emendamento.

In quanto poi alla seconda parte dell'emendamento del deputato Bertolini, il quale chiede che venga nella legge espresso che non sarà mai tenuto conto del servizio di coloro i quali combatterono contro la libertà ed indipendenza italiana, io credo che esprime un sentimento comune a tutti i buoni cittadini e particolarmente a questa Camera, e che non vi è male alcuno che venga espresso in questa legge.

Sicuramente fino ad un certo punto la disposizione analoga contenuta nel progetto di legge può corrispondere a questo pensiero, ma non lo esprime sufficientemente. La seconda parte dell'articolo 18 così si esprime:

« Non sarà tenuto verun conto del servizio qualora sia prestato posteriormente a questa legge da nazionali non autorizzati. »

Questa disposizione è troppo vaga, e quantunque non si possa credere che si trovi un Governo così immorale da autorizzare dei militari a prendere servizio in eserciti che facevano la guerra contro la libertà e l'indipendenza italiana, tuttavia è bene che tutti i poteri dello Stato esprimano chiaramente questo pensiero in modo da togliere ogni equivoco.

Non so vedere inconveniente di sorta in questo emenda-

mento: esso rappresenta in modo non equivoco il sentimento generale del paese, e farà una buonissima impressione presso tutti gli Italiani, ed anche nell'armata, poichè queste parole espresse nella legge saranno sempre presenti nella mente dei nostri militari, e sapranno quale è il sentimento che domina nella nazione, sentimento il quale condurrà sempre la nazione a compensare generosamente i servizi resi dall'esercito per la sua libertà e per la sua indipendenza.

In quanto poi alla prima parte dell'emendamento del deputato Bertolini, che riguarda il servizio anteriormente prestato nelle armate estere, siccome sarebbe difficile di fare una redazione, la quale comprendesse tutti i casi, e vi provvedesse con equità secondo il desiderio generale di questa Camera, propongo di voler inviare questa prima parte dell'articolo alla Commissione coll'incarico di raccogliere gli emendamenti proposti, esaminarli, e formolare una redazione, la quale soddisfi l'opinione generale manifestata dalla Camera. Questo non toglie che si possa senza inconveniente proseguire la discussione degli altri articoli, perchè la prima parte dell'articolo 17 comprende un'eccezione alla regola generale del servizio, e costituisce una disposizione transitoria la quale potrebbe poi essere contemplata in fine della legge, dove sarebbe più regolare e più logico di collocarla. In questa guisa qui si fisserebbe la disposizione generale, cioè che non sarà tenuto nessun conto dei servizi prestati in altre armate senza autorizzazione del Governo.

Le eccezioni si collocherebbero nella sezione successiva delle disposizioni transitorie.

**DI PETTINENGO**, *commissario regio*. In quanto al trasportare in altra parte della legge la disposizione contemplata nell'articolo 17 del progetto, io credo che non vi abbia difficoltà; fu collocata in questo punto del progetto in quanto che trattandosi di computo di servizio, parve naturale di comprenderla sotto la sezione intitolata *Del servizio*; ma quando ciò faccia differenza, non ho nulla ad opporre per parte del Governo, acciocchè venga trasportata al fine come disposizione transitoria ed eccezionale.

**CHIO**. La discussione sopra questa materia essendo già molto avanzata, pare che le idee del Parlamento sieno ormai mature a questo riguardo; quindi non vorrei che perdessimo il frutto della discussione rimandando quest'articolo in altro luogo. La discussione poi procederebbe pianissima se si distinguessero i vari punti di questione che sono agitati nell'articolo presente. Qualora la Camera volesse cominciare a deliberare sopra il primo paragrafo che concerne il servizio prestato in altre armate anteriormente alla promulgazione della presente legge, parmi che sarebbe facilissimo a ciascuno di farsi un giudizio maturo sul senso del medesimo e di votare in conseguenza. Verrebbe poi la discussione particolare sopra gli altri paragrafi che concernono il servizio che potrà prestarsi nelle armate straniere; dopo la promulgazione di questa legge, e anche sopra tal questione sarà facile di intendere e di votare.

**PETITTI**, *relatore*. Ho chiesto la parola solamente a fine di spiegare il senso di questo articolo. Esso nella prima parte parla del servizio prestato anteriormente a questa legge dai militari che fanno già parte attualmente dell'esercito, e quindi rimane esclusa di sua natura la difficoltà fatta dal deputato Lanza, giacchè ognuno vede non potersi più temere che vi sia qualcheduno il quale militi d'or in avanti nell'armata austriaca o russa, e che possa poi contare questi suoi servizi presso il nostro Governo, dacchè qui si parla solamente di quelli che sono attualmente nell'armata, e di questi sostengo che si deve calcolare il servizio, tanto più che,

come ho già detto, molti fra essi hanno lasciata l'armata austriaca nella quale avevano un grado e servigi che sarebbero stati remunerati per venire a combattere con noi per la indipendenza italiana. Per altra parte poi osservo che posteriormente alla promulgazione di questa legge non si conta più il servizio ai non nazionali, ma solo ai nazionali i quali verranno autorizzati posteriormente alla legge. Secondo il senso di quest'articolo non si calcolerebbe più il servizio a nessun altro che ai nazionali, perchè nella legge sullo stato della leva che si presenterà poi sarà detto che per far parte dell'armata nazionale bisognerà essere nazionali.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lanza ha proposto la questione sospensiva.

**LANZA.** Domando la parola per ispiegar bene la mia intenzione.

Io non ho proposto la questione sospensiva sull'intero articolo; io ho distinto l'articolo in due parti: ho detto, cioè, che vi è una disposizione la quale è generale, e questa dovrebbe trovare il suo luogo in quest'articolo; avvi un'altra parte che è tutta affatto transitoria (ed è la prima parte); questa si dovrebbe rimandare alla Commissione perchè tenga conto degli emendamenti proposti, e formoli una redazione più soddisfacente che contempra tutti i casi di servizio passato reso da militari in altre armate e li rimeriti in modo conveniente.

Quanto alla disposizione generale compresa nello stesso articolo 18 che riguarda i servizi futuri, può essere contemplata nel presente articolo e votata subito.

Giacchè ho la parola risponderò al signor Petitti che la spiegazione ch'egli ha data intorno al modo di interpretare questi servizi prestati in armate straniere non apparendo dalla legge, sarei d'avviso che bisognerebbe esprimerla nella legge, aggiungendo quelle parole: *che sono attualmente nella nostra armata.*

**PETITTI, relatore.** Ci è nella legge.

**LANZA.** È nell'articolo riformato ed emendato dalla Commissione.

**PETITTI, relatore.** Si potrebbe aggiungere: *si conterà soltanto ai nazionali autorizzati.*

**PRESIDENTE.** La questione sospensiva del signor Lanza è relativa soltanto alla prima parte di questo articolo.

Domando se essa è appoggiata.

(È appoggiata.)

**SINEO.** Domando la parola appunto per appoggiare la proposta sospensiva del deputato Lanza, ma col desiderio che venga estesa a tutto l'articolo; ed ecco il perchè: il signor relatore ha dichiarato che questo articolo aveva fatto oggetto di seria discussione nella Commissione. Le difficoltà sono sorte specialmente da che la Commissione ha considerato nel redigere quell'articolo più il tempo presente che il tempo avvenire. Se si dovesse disporre pel tempo avvenire, la questione non sarebbe così difficile a risolversi, quantunque io riconosca che le speciali condizioni del Piemonte rendono questa materia più ardua per noi di quello che lo possa essere per qualunque altra nazione.

Trattando del tempo avvenire bisogna contemplare tutte le ipotesi. Sicuramente non vi è nulla di più lodevole che l'atto di chi sacrifica la sua vita per la patria, e per conseguenza la professione militare, quando è esercitata in beneficio della patria, è la più nobile delle professioni, e merita tutta la riconoscenza dei concittadini. Ma è ben diversa cosa quando si fa di quest'arte nobilissima un'arte da avventurieri. Allorchè, a cagion d'esempio, una persona si recasse al servizio militare dove è più pagato, ed andasse, direi così,

alla caccia degli uomini, allora non sarebbe più un bel mestiere.

Quando dunque si tratta di disporre intorno alla sorte di coloro che hanno servito fuori del nostro paese, bisogna lasciare un certo giudizio discreto, per così dire, al potere esecutivo; e quantunque possa sembrare soverchiamente arbitraria la facoltà che erasi dalla legge francese data al capo del Governo di disporre intorno a quelli cui si computerebbe o non il servizio, forse pensandoci meglio, la Commissione riconoscerà che fino ad un certo punto un qualche arbitrio bisogna ammetterlo, poichè conviene che sia data la facoltà al Governo di poter escludere dalla pensione quelli che non la meritino per certe specialità di servizio prestato all'estero. Per esempio, quegli il quale volontariamente si è messo al servizio della tirannide, al servizio degli oppressori dei popoli e dei nemici della libertà, non vedo qual riguardo potrebbe meritarsi.

Credo dunque che non solo si debba rimandare alla Commissione la parte transitoria cui accennava l'onorevole deputato Lanza, ma l'intero articolo, perchè credo che quando si sia fatta la distinzione fra il tempo passato ed il tempo avvenire, cui bisogna provvedere con quelle massime permanenti che sono proprie della legislazione, allora sarà più compiuto il suo lavoro.

Voto dunque affinchè la proposta sospensiva sia estesa a tutto l'articolo.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposizione sia appoggiata.

(È appoggiata.)

**PETITTI, relatore.** Domando la parola per dare una spiegazione sul senso di quest'articolo.

Questo secondo paragrafo fu lasciato dalla Commissione pel seguente fine: può accadere, come è accaduto prima della guerra del 1848, che trascorra una lunga pace, durante la quale gli ufficiali che vivono nei quartieri e nelle piazze d'armi non hanno mezzo alcuno di fare lo studio veritiero dell'arte militare, cioè la guerra.

Nella stessa epoca può sorgere una guerra, per esempio, in Algeria od in Turchia, od in qualunque altro luogo, ed in questo caso il Governo può invitare gli ufficiali a prendervi parte.

Il paese deve essere grato a questi individui, i quali vanno ad esporsi a pericoli al solo fine di acquistare cognizioni le quali impiegherebbero all'evenienza in suo pro, e certo non deve opporre difficoltà a calcolare loro siffatto servizio, il quale è speso in modo sicuramente molto più utile che non quello sopramentovato impiegato esclusivamente negli ozii della pace.

È in questo senso che la Commissione propose questo paragrafo. Essa non si oppone però a che si aggiunga che questi nazionali debbano, per ottenere la pensione, aver prestato realmente al paese un dato tempo di servizio, per esempio, venti o venticinque anni.

**PRESIDENTE.** Quelli che aderiscono alla sospensione dell'articolo 18 sono pregati d'alzarsi.

(La Camera adotta la sospensione.)

« Art. 19. È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere militari.

« Il militare giubilato che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile.

« I militari ammessi alla giubilazione mentre adempiono a funzioni civili, e che hanno prestato servizi civili per oltre

un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiano le funzioni invece della pensione militare. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 20. Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto del 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo.

« Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento 31 di dicembre 1815. »

**TECCHIO.** Io vorrei chiedere semplicemente al commissario regio ch'egli notificasse alla Camera le disposizioni del decreto 23 luglio 1849, in quanto hanno relazione con questo articolo 20.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il decreto del 23 luglio del 1849 stabilisce i vari casi di *aspettativa* ai quali non provvedeva sufficientemente nè in modo equo il regolamento del 1815.

I casi di aspettativa furono distinti appunto per mettere in una condizione conveniente gli ufficiali di questa categoria, a seconda delle cagioni per le quali vi furono messi.

L'articolo 3 stabilisce otto casi di aspettativa :

« 1° Di scioglimento o riduzione di corpo ;

« 2° Soppressione d'impiego ;

« 3° Prigionia di guerra, quando durante la medesima sia stato surrogato nel suo impiego ;

« 4° Infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio. »

E qui avvertasi che queste quattro cagioni sono indipendenti dall'individuo ;

« 5° Infermità temporarie prodotte da cause indipendenti dal servizio ;

« 6° Motivi di famiglia ;

« 7° Sospensione dall'impiego per tempo determinato od indeterminato ;

« 8° Ritiro dall'impiego. »

Le quali quattro ultime distinzioni sono dipendenti da cause o volontà dell'individuo. All'articolo 5 è poi stabilito per quegli ufficiali la cui posizione d'aspettativa non è per volontà, ma per conseguenze di forza maggiore; il tempo trascorso in aspettativa dagli ufficiali contemplati nel presente articolo è computato come servizio effettivo rispetto alla loro anzianità, e per l'avanzamento, la riforma e la giubilazione; e non già allo stipendio, perchè questo è regolato sulla proporzione dei tre quinti secondo il rispettivo grado loro.

L'articolo 9 provvede poi distintamente per quegli ufficiali che sono in aspettativa per cause indipendenti dal servizio, cioè per volontà, e dice : « Il tempo trascorso in aspettativa per infermità prodotte da cause indipendenti dal servizio, per motivi di famiglia, per sospensione, o ritiro di impiego, è computato per metà, come servizio effettivo per la giubilazione e per la riforma. »

Ma qui notisi, che in questa posizione non è già in facoltà degli ufficiali di rimanervi a loro beneplacito, inquantochè taluno di essi vi troverebbe la sua convenienza anche rispetto al ritiro; ma la posizione di aspettativa è limitata allo spazio di 18 mesi, scaduto il qual termine, non è più tenuto conto del tempo ulteriore all'ufficiale che non rientra o che non fa la domanda di rientrare. Io non so se le mie spiegazioni siano state fatte nel senso dell'interpellanza del deputato

Tecchio; in caso che non le creda bastevoli, si compiaccia di dirmelo onde ne fornisca altre su questo proposito.

Aggiungerò soltanto, che la disposizione summenzionata venne fatta per decreto reale onde migliorare quella già esistente del 1815, tenuto in considerazione lo stato dell'armata dopo gli eventi dell'anno scorso. La medesima, unitamente a tutte le altre che riguardano gli ufficiali, saranno poi contemplate nella legge sullo stato degli ufficiali: ma frattanto che le leggi non sono ancora approvate e che sono in vigore le disposizioni accennate, ed è d'uopo che la legge sulle pensioni di ritiro distingua i diversi casi, secondo i quali gli uffiziali possano essere in aspettativa.

**TECCHIO.** Veramente non saprei comprendere quanto sia stato regolare e conforme agli ordini costituzionali il dettare *con decreto reale* le tante disposizioni delle quali ha fatto cenno il commissario regio. Esse, sì per l'effetto che hanno sullo stato degli ufficiali militari, e sì per quello che esercitano sul bilancio, doveano far parte di un testo di legge. Lo stesso regio commissario sembra che venga oggi riconoscendo questo principio, perchè egli asserisce che le disposizioni del decreto 23 luglio 1849 dovranno essere inserite nelle nuove leggi che regoleranno lo stato degli ufficiali. Desidero quindi che la Camera sia accertata che le disposizioni relative *all'aspettativa* formeranno oggetto di discussione quando saranno ad essa Camera sottoposte le leggi organiche alle quali allude il regio commissario; e che quindi sarà allora tolto di mezzo il decreto 23 luglio, il quale ha ecceduti i limiti del potere esecutivo.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il ministro della guerra ha già per due volte promessa la legge sullo stato degli ufficiali, nella quale saranno incluse le accennate disposizioni. Il regolamento del 1815 era tale che non bastava ai casi dell'armata, e quindi era d'uopo far provvedere con apposito decreto, fintantochè il Parlamento fosse chiamato a discutere e statuire sulla legge generale.

**TECCHIO.** Ritenuta questa dichiarazione del commissario regio, io m'acquieto prendendone atto, ed insistendo perchè ella sia al più presto recata ad effetto; mi astengo dal proporre che le riferite disposizioni del decreto 23 luglio sieno fin d'ora intromesse (ciò che forse sarebbe opportuno per far cessare la illegalità di quello) nel presente testo di legge.

**D'AVIERNOZ.** Quelque disposé que je sois de laisser au Gouvernement un pouvoir discrétionnaire à ce sujet, je crois cependant que la question dont il s'agit influe trop sur l'état des officiers qui depuis longtemps se trouvent en carrière, pour qu'elle ne doive pas être définie par une loi plutôt que par un simple décret. En laissant la loi telle quelle, nous ne faisons que transformer en loi le décret désigné. Or ce décret que nous transformons en loi nous le votons sans l'avoir discuté. Pour obvier à cet inconvénient je propose que l'article soit suspendu jusqu'à la discussion de la loi.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io credo che il signor generale D'Aviernoz non abbia avvertito che le disposizioni fatte dal Governo per decreto reale nel mese di luglio 1849, sono tutte a vantaggio dell'armata e per nulla contrarie ai suoi interessi. Se egli avesse presente il regolamento del 1815 scorgerebbe chiaramente in qual posizione inferiore sarebbero stati gli ufficiali, che pure era d'uopo mettere in aspettativa, e non si potevano mantenere nel servizio effettivo dal momento che si rimandavano alle proprie case i soldati, se fossero stati pesti in tale disposizione secondo il decreto del 1815.

Il regio decreto del 1849 si vuol ritenere in via provvisoria, come si è detto nella relazione che lo precede.

In secondo luogo poi è da avvertire che l'attuale ministro della guerra, il quale ha presentato il presente progetto di legge in discussione, ha dovuto far fondamento sui regolamenti e sulle disposizioni che già esistevano e che erano state messe in vigore da coloro che lo avevano preceduto nell'amministrazione della guerra; egli non poteva presentare tutte le leggi ed annullare con un tratto di penna tutti i regolamenti e le disposizioni già esistenti.

**QUAGLIA.** Siamo perfettamente d'accordo sull'utilità dei regolamenti accennati, ma ne contestiamo la legalità, contestiamo che possano essere citati in una legge e, per così dire, riconosciuti regolari, costituzionali.

Per convincersi che esso abbia il carattere di legge, cioè di generalità e di permanenza, che è proprio di un atto inalterabilmente sovrano, basta leggere il testo dello stesso decreto citato dal signor commissario regio:

« Gli ufficiali dell'armata di terra e di mare che d'ora innanzi cesseranno dal servizio effettivo, » ecc.

Da ciò si vede che non era questo un regolamento provvisorio, ma era un regolamento quale lo richiedevano le momentanee urgenze del giorno, ma una provvidenza semplicemente amministrativa o personale, affatto legislativa che cambia i diritti e le disposizioni anteriori.

Questo decreto inoltre abroga diverse disposizioni che, secondo il sistema anteriore allo Statuto, erano vere leggi, secondo il nostro vecchio sistema politico. Tali erano tutti i decreti, e questi come leggi non potevano dal potere esecutivo essere abrogate.

Quando emanò il decreto del 25 luglio 1849, il potere legislativo era esercitato dal Re e dalle Camere; dunque un solo dei poteri non poteva abrogare gli atti anteriori che erano vere leggi.

Per questo motivo io proporrei di sostituire alla frase che è nel progetto la seguente: *sarà computato secondo la legge sullo stato degli ufficiali, ecc.* In questa maniera si lascerà al Governo la facoltà di proporre quello che crederà utile di convertire in legge, e noi potremmo con un articolo transitorio in fine della presente confermare le posizioni degli ufficiali che ebbero origine dal detto decreto 25 luglio; ma io non credo che il Parlamento possa alludere in un articolo di legge ad un atto legislativo non conforme al sistema che risulta dallo Statuto.

**PRESIDENTE.** La proposta del deputato Quaglia consisterebbe nel sostituire alle parole: *in virtù del decreto del 1849*, le altre: *sarà computato secondo la legge*, e poi sopprimere il secondo alinea; ma osservo al deputato Quaglia che l'articolo si deve riferire al decreto; questo articolo è fatto per contemplare quelli che si trovano collocati in aspettativa dal decreto del 25 luglio. Dunque bisogna riferirsi a questo decreto per potervi provvedere.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Faccio osservare al generale Quaglia, come la relazione la quale precede il reale decreto accenni le considerazioni che indussero alla compilazione del medesimo; e s'egli avverte alla pagina 18, che tralascio di leggere, per non abusare della Camera, vedrà come questo regolamento non vogliasi tenere che in via provvisoria. Avvertendo poi come siano pertanto ufficiali in aspettativa nelle condizioni del decreto del 1815, ed altri secondo quelle del decreto del 1849, è mestieri che nel compilare una legge sulle pensioni che comprenda tutte le categorie di ufficiali, si comprendano le varie distinzioni di quelli che sono in aspettativa.

Così non facendo, la legge riuscirebbe imperfetta ed incompleta, come di leggeri rileverà la Camera.

**QUAGLIA.** Io non volevo parlare del merito intrinseco della questione, poichè io pure credo che debbano essere trattati diversamente gli ufficiali che furono posti in aspettativa anteriormente alla guerra, perchè si trovano in posizione molto meno felice di quelli che lo furono posteriormente, e in seguito alle riduzioni dell'esercito e alle soppressioni d'impiego, ed il ripeto, la mia proposta non tende che a far osservare l'illegalità dell'atto che si vuol far legittimare col farne menzione in questa legge.

**PRESIDENTE.** La sua proposta è troppo vaga e generica, e non so se si riferisca alla legge anteriore o alla posteriore; se è la legge anteriore al regolamento del 31 dicembre 1815, il commissario regio ha già notato che colla legge del 1849 si è migliorata la condizione di questi ufficiali, talchè sarebbe un danneggiarli il richiamare nuovamente in vigore la prima.

**QUAGLIA.** Si potrebbe dire: *secondo i decreti e regolamenti esistenti.*

**TECCHIO.** Mi pare che si potrebbe conciliare l'idea del generale Quaglia e quella del regio commissario, adottando l'emendamento che ho l'onore di proporre in questi termini:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria sarà computato nel modo che verrà determinato nella legge sullo stato degli ufficiali.

« Frattanto, e sino alla pubblicazione di detta legge, il tempo scorso in aspettativa sarà computato a seconda del decreto 25 luglio 1849 per gli ufficiali che furono collocati in aspettativa in virtù di quel decreto, e sarà computato a seconda del regolamento 31 dicembre 1815, per quelli che furono collocati in aspettativa anteriormente al citato decreto 25 luglio. »

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io lo accetto.

**DURANDO.** Mi pare che sia giusta l'idea proposta dal deputato Tecchio; ma in quanto alla redazione crederei che sarebbe più semplice il dire:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto 25 luglio 1849 sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo, fino alla pubblicazione della nuova legge sullo stato dei militari. »

**TECCHIO.** Viene ad importare lo stesso; è un cambiamento di redazione; per renderla ancora più semplice si potrebbe mantenere l'articolo 19 come è, e poi soggiungere in altro alinea:

« Queste norme avranno effetto sino a che sia promulgata la legge sullo stato degli ufficiali. »

**PRESIDENTE.** Data questa redazione, si potrebbe intanto venire alla votazione dei due primi paragrafi. Se non vi sono altre osservazioni io li metterò ai voti.

« § 1° Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto del 25 luglio 1849 sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo. »

(La Camera approva.)

« § 2° Quanto agli ufficiali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1815. »

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta del deputato Tecchio.

**MICHELINI.** Io non vedo la necessità di quest'aggiunta, la quale alla fine dei conti si riduce a dire che queste norme avranno effetto finchè non siano abrogate: ora è sempre lecito alla Camera di abrogare una legge.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata quest'aggiunta. (È appoggiata.)

**TECCHIO.** Domando la facoltà di rispondere un breve cenno al deputato Michelini.

Siccome questo articolo 19 indirettamente darebbe forza di legge a due decreti che di legge non hanno nè l'origine, nè la forma, così è ragionevole lo stabilire che i detti decreti non valgano se non che in via transitoria, e solo fino a tanto che sarà pubblicata la legge la quale dee definitivamente regolare lo stato degli uffiziali. Questo è il mio pensiero, e credo che sia anche quello del relatore e del commissario regio.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti. . . .

**DURANDO.** Domando la parola per fare una piccola variazione.

Mi pare che non sia molto esatto il dire *queste norme avranno effetto*; io perciò proporrei di dire: *queste norme saranno osservate*.

**TECCHIO.** Non mi oppongo; l'una di tali espressioni vale precisamente quanto l'altra.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'aggiunta così concepita: « Queste norme saranno osservate sino a che sia pubblicata la legge sullo stato degli uffiziali. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

« Art. 21. Il servizio provinciale scorso effettivamente sotto le armi è ragguagliato al servizio d'ordinanza: quello scorso in congedo illimitato è contato per intero nel computo degli anni necessari per aver diritto a giubilazione, ma non è valutato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 22. Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione; ma pel tempo eccedente, il servizio nello stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel battaglione veterani e nei veterani dell'artiglieria e del genio, è computato solo per metà.

« Il servizio prestato come uffiziale in soprannumero nel battaglione veterani, o prestato comunque nei battaglioni invalidi di terraferma o di Sardegna, non è computato.

« Il servizio però degli uffiziali e bass'uffiziali addetti all'Accademia od al collegio militare, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero.

« Quanto ai commissari di leva, essi hanno ragione, quando cessino da tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo, sia per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta. »

**TECCHIO.** Domando la parola per fare una variazione al terzo alinea.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Se mi si permette, proporrei un emendamento al terzo alinea, concepito in questi termini:

« Il servizio però degli uffiziali e sott'uffiziali addetti allo stato maggiore del corpo veterani ed invalidi, di quelli addetti al Ministero di guerra ed uffizi dal medesimo dipendenti, ed all'Accademia militare o al collegio dei figli dei militari, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Quaglia ha mandato un emendamento che comprende tutto l'articolo, ed è così concepito:

« Art. 22. Il servizio prestato negl'impieghi che saranno

dichiarati sedentari dalla legge, non sarà contato oltre il tempo necessario per conseguire il *minimum* della pensione che per metà, eccetto nei casi di guerra, come al paragrafo 24. »

Domando se questo emendamento del deputato Quaglia è appoggiato.

(È appoggiato.)

**QUAGLIA.** Domando la parola per isvolgere il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Il proponente ha la parola.

**QUAGLIA.** È egli giusto che vi siano degl'impieghi sedentari? Che a questi il tempo di servizio o non conti, o conti a metà? Io credo che si debbano ammettere; ma io credo che appartiene ad una legge da farsi, quella cioè sullo stato del militare, a determinare quali abbiano da essere dichiarati tali. Io dico che è ora impossibile di ciò fare, poichè l'organizzazione della forza armata è tuttora da determinarsi, nè si può sin d'ora stabilire e decidere la grave questione se vi saranno o no ufficiali di piazza, o commissari di leva, nè essendovi, quali e quanto importanti ne saranno le incombenze.

Io credo una necessità sociale lo stabilire che vi saranno impiegati che concorrano meno che alcuni altri per l'avanzamento; come vi sono degli impieghi in cui il servizio è più lieve, che lascia un maggiore spazio di tempo a disposizione dell'individuo, e dirò anzi più comodo. Questi possono dirsi e qualificarsi come sedentari. È forse giusto che a questi 12 mesi nonentino che per 6.

Sotto questo aspetto, o signori, gl'impieghi sedentari non sarebbero sempre nelle piazze, nei veterani, fra i commissari di leva: essi, tanto nel civile che nel militare, avrebbero una cerchia più svariata ed estesa; nè tutti gli uffizi di piazza o di leva saranno sedentari o inattivi.

Egli è ben vero che un regio editto 24 agosto 1849 intese a riparare per l'avvenire alle più evidenti ingiustizie: ma questo editto io credo che dovrebbe esser trasformato in legge col subire non poche modificazioni, ed io credo che il Ministero col proporre qual è l'articolo 22, dichiara implicitamente rivotato quel decreto.

Qual è l'articolo 22 è inaccettabile riguardo ai commissari di leva, i quali o per il più di essi il lavoro è quotidiano per tutto l'anno, non dissimile da quello che si fa nell'ispezione generale delle leve, nelle divisioni militari, nelle scuole, o in Corte, ove o si conta per intero il tempo, o si favorisce col scemare la quota richiesta.

L'anomalia dell'esistenza d'impieghi sedentari di fatto e attivi di diritto, ed altri di fatto attivi e sedentari di diritto, deve essere presa in considerazione, ma non è qui il luogo di ciò fare.

Le piazze erano non di rado riservate a coloro che erano d'intoppo al progredire dei benevisi; era il ricovero di persone che non avendo demerito, nè difetto di salute, avevano quella di star avanti nell'ordine gerarchico e nella scala militare, all'impaziente protetto, od anche talora al più capace, al più degno. Erano insomma talora il mezzo di coprirla del velo della giustizia una violazione all'ordine progressivo, che si diceva vigente, dell'anzianità, talora in fine quello di soddisfare una domanda individuale od una pensata rassegnazione.

Quest'articolo del progetto d'altronde, che riduce a metà il valore del tempo reale passato in un servizio, fa che per il più è una derisione la disposizione già esuberante che porta circa 50 anni di servizio il diritto al *maximum* della pensione. Se un militare contasse 20 anni di piazza, non lo conseguirebbe che nell'età circa di 80 anni.



Io credo pure fondata in diritto la reclamazione degli ufficiali dello stato maggiore dei veterani, i quali provano che le loro funzioni non sono meno attive che quelle dei corpi attivi. La lettera però dell'articolo conferma l'eccezione a loro favore, ed è bene di prenderne atto avanti l'adozione della legge.

L'essere poi esclusi dal beneficio per essere in sopra più della forza fissata nel regolamento, è una disposizione inconcepibile, poichè se si fa servizio dai primi, si fa pure dagli ultimi.

Conchiudo col dire che conviene, o seguire il metodo francese, abolire, cioè, rispetto alla paga, la condizione di *fisso* o di *sedentario*, ovvero proclamare con apposita legge, nella legge organica della forza militare, che è sedentario ogni impiego che lascia a chi lo possiede in una posizione invariabile, una ben considerevole porzione del giorno a sua disposizione, che non esiga che un lavoro più lieve, facile e più breve che lo distrae meno dei proprii interessi o dalle sue inclinazioni, che gli permette l'uso più esteso di sue forze fisiche e morali, e per contro si deve dichiarare attivo ogni impiego che esiga un lavoro assiduo, faticoso, moralmente o fisicamente, ed utile.

Il determinare quali siano questi impieghi non è cosa di poco momento. E anzi tutto è necessario che proceda l'organizzazione dell'esercito e dell'amministrazione.

Non è dunque possibile qui fare altra cosa che fissare il principio generale, il quale, come è da me proposto, mi pare giusto, epperò accettabile, anzi coscienziosamente necessario; chè io credo necessario tutto ciò che può correggere un'ingiustizia.

Se vogliamo che l'avvenire non sia che una velata copia del passato, dobbiamo esaminare le leggi da farsi o che si fanno, non cogli occhi degli antenati, ma coi nostri, e giudicare le cose non colla bilancia di quelli, ma colla nostra.

**PRESIDENTE.** Chiedo se l'emendamento Quaglia è appoggiato.

(È appoggiato.)

**PETITTI, relatore.** Per essere conseguente a quanto già dissi nella relazione, io mi oppongo a tutti e due gli emendamenti, tanto a quello del commissario regio, quanto a quello del signor generale Quaglia.

Riguardo a quello del signor commissario regio osservo che se è vero che alcuni ufficiali del battaglione veterani, o del corpo degli invalidi fanno servigi eguali a quelli che si fa nei corpi attivi, è però vero altresì che questi ufficiali, non essendo più al servizio attivo, qualora per una circostanza qualunque venissero destinati ad entrare in campagna, hanno diritto di rifiutarsi, mentre che gli ufficiali dei corpi attivi, ai quali essi vogliono paragonarsi, nol potrebbero.

V'è adunque una differenza immensa dagli uni agli altri. Reco un esempio alla Camera. Scoppia una guerra. Il direttore de' conti degli invalidi continua a prestar l'opera sua amministrativa; e certo non passa pel capo al Governo di distogliernelo per ispingerlo contro il nemico; e qualora il volesse fare, egli sarebbe in diritto di rifiutarsi, nè male gli n'avrebbe per questo rifiuto. Per contro il direttore dei conti d'un corpo attivo attende a quelle funzioni finchè il suo comandante ve lo destina; ma appena detto comandante gli ordina di lasciare quel posto e di recarsi in battaglia, egli è tenuto ad ubbidire, e qualora vi si rifiutasse (tocchè dico a modo solo d'esempio dacchè non è accaduto mai, nè mai accadrà), egli riceverebbe tosto almeno almeno la sua dimissione. Ora domando io, questi due ufficiali sono essi in condizione eguale? Si può ad essi remunerare egualmente il ser-

vizio? Mi si dice che l'uffiziale che va in campagna è remunerato dell'anno che gli si calcola in più nella pensione. Io rispondo che la remunerazione sua non sta solo in questo solo aumento, ma bensì dall'insieme della legge che gli fissa tale pensione. Io insisto adunque onde si continui a calcolare in modo differente il servizio dell'uffiziale in attività di servizio da quello in posto sedentario.

Riguardo poi all'emendamento del generale Quaglia, osservo che probabilmente egli considera come servizio sedentario quello che si presta agli invalidi; ma gl'invalidi non sono altro che giubilati più favoriti; vale a dire sono pensionati in miglior condizione degli altri. Ora a questo vantaggio della maggior paga di cui godono si vorrà accordare loro ancora il privilegio di contare il loro servizio? Questo servizio non si può paragonare ad altro che al tempo che trascorrono i giubilati alle loro case godendo della loro pensione. E certo non passerà mai a nessuno pel capo di calcolare come servizio utile questo tempo. Ma si vorrà forse calcolare questo tempo medesimo agl'invalidi, pei quali non v'è altra differenza fuori quella di trovarsi in migliore condizione pecuniaria?

Non lo credo, e in quanto a me, come pure a nome della Commissione, rigetto i due emendamenti.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Domando la parola per rispondere prima alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Quaglia, e poscia a quelle del relatore della Commissione.

Primieramente non vedo che il voler provvedere a ciò che si farà dopo faccia sì che in oggi non si provveda a ciò che è urgente.

Il generale Quaglia fonda il suo dire su di una legge che dovrà essere fatta, senza avvertire che presentando in oggi il Governo una legge sulle pensioni onde rimeritare coloro che hanno servito, è d'uopo che vi si contemplino le condizioni dei militari quali che sono attualmente, e non tali quali saranno.

Non so se egli abbia ben avvertito, riguardo alla distinzione del servizio, come s'intendano dal Ministero le parole: « ossia in servizio effettivo, il quale comprende il servizio attivo ed il sedentario, e quello in aspettativa. »

Accennava inoltre alla convenienza che vi sarebbe di offrire impieghi civili ai militari; a me pare che di questo se ne sia già tenuto discorso o meglio accennato altra volta parlando appunto della presente legge.

In quanto ai commissari di leva è da avvertire che le disposizioni che sono previste nel progetto sono benefiche per essi e non di aggravio, come risulterebbe dalle osservazioni dell'onorevole deputato Quaglia, inquantochè quelli che occupano i posti di commissari di leva, li occupano in seguito di loro domanda.

Per le medesime quand'anche esse provengano da ufficiali già ammessi a ritiro, il tempo del prestatto servizio in tale qualità sarà per loro computato per metà in aumento della primitiva pensione.

In quanto alle condizioni speciali dello stato maggiore del battaglione dei veterani invalidi, io penso di avervi soddisfatto col proposto emendamento presentato al signor presidente prima che si intraprendesse la discussione dell'intero articolo.

Gli ufficiali che sono messi in soprappiù ai battaglioni invalidi e veterani lo sono pure bene spesso per misura di commiserazione, e per non ammetterli a ritiro, nella quale posizione essi non godrebbero che di tenuissima pensione, laddove messi in soprannumero al battaglione veterani godono frattanto di una paga maggiore.

Non pare quindi misura di rigore quella di negare loro il computo di un servizio che non prestano di fatto; si è inoltre avuto in mira, nel computare per metà il servizio prestato nei veterani, di rimeritare coloro i quali prestano realmente ancora un servizio, avuto riguardo che questi veterani sono destinati di sussidio nei forti e nelle città dove prestano il servizio di guarnigione, e se non intervengono alla manovra, nè sono destinati a guerreggiare, nullameno prestano l'opera loro per utilità pubblica ed a compenso di altra truppa, che sarebbe, in difetto di essi, necessario di mantenere. Ed è perciò che fa d'uopo far distinzione fra quei veterani che prestano il servizio e quelli che essendo in soprannumero nei battaglioni godono bensì della paga, ma non prestano servizio.

Accennerò ora alle ragioni poi che mi hanno indotto a presentare un emendamento al quarto alinea all'oggetto di tener conto dei maggiori servizi a cui debbono sottostare gli ufficiali addetti allo stato maggiore del battaglione dei veterani.

La disposizione che vietava di computare il tempo in più dei 30 anni agli ufficiali del battaglione sovra mentovato emanava in quel tempo che questo battaglione non contava una forza di 1500 uomini; e quando appunto i lavori di scritturazione e l'amministrazione erano lievi, e che si poteva agevolmente soddisfare senza sommo aggravio di quegli ufficiali i quali erano destinati a tali servizi.

Ma osservando in ora che per le contingenze della guerra questo battaglione aumentò a più di 5000 uomini, che i lavori sovraccennati, compresi quelli dell'ospedale e dell'accasermamento a carico del corpo stesso, divennero di ben maggiore considerazione, e per nulla inferiori, se non maggiori a quelli che avvengono ai depositi e Consigli d'amministrazione dei corpi attivi, il Governo crede di fare atto di giustizia nel proporre la disposizione da me presentata.

**QUAGLIA.** Io non ho contestata la giustizia di ridurre alla metà il tempo del servizio negli impieghi sedentari; ma ho solo creduto che fosse necessario di meglio specificare quali impieghi siano meritevoli di chiamarsi attivi, e quali abbiano ad aversi persedentari e quali no, e non ridursi a ciecamente ricopiare le pratiche del potere assoluto del tempo passato.

Del resto non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento, non vedendo probabile la sua accettazione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il 1° paragrafo dell'articolo 22:

« Qualunque servizio effettivo si computa per intero fino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione; ma pel tempo eccedente il servizio nello stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel battaglione veterani, e nei veterani dell'artiglieria e del genio, è computato solo per metà. »

(La Camera approva.)

**ANNUNZIO DEL MATRIMONIO DI S. A. R.  
IL DUCA DI GENOVA.**

**D'AZEGLIO,** presidente del Consiglio dei ministri. Domando la parola.

Sono incaricato da Sua Maestà di annunziare alla Camera un avvenimento felice per la real famiglia, e che essa, non dubito punto, sarà per udire egualmente con lieto animo, ed è il matrimonio di S. A. R. il duca di Genova con S. A. R. la principessa Elisabetta, figlia del principe Giovanni e nipote

del re di Sassonia. La domanda era già stata fatta dal Re Carlo Alberto di augusta memoria; ma per le vicende succedute era stata sospesa la pratica; ripresa ora nuovamente, fu definitivamente conchiusa. Ho avuto l'onore di firmare il contratto il giorno 18 corrente.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor presidente del Consiglio dei ministri di questa notificazione. Credo di dover proporre alla Camera di nominare una deputazione per presentare a S. M. ed a S. A. R. le congratulazioni della Camera.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Se la Camera crede, questa deputazione sarà composta di sei membri.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** I membri che la comporranno saranno estratti a sorte.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE  
PENSIONI MILITARI.**

**PRESIDENTE.** Leggo il secondo paragrafo dell'articolo 22. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Verrebbe ora il terzo paragrafo, il quale è così concepito:

« Il servizio però degli ufficiali e bassi ufficiali addetti all'Accademia od al collegio militare, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero. »

Ma il commissario regio proporrebbe che fosse a questa redazione sostituita quest'altra:

« Il servizio però degli ufficiali e bassi ufficiali addetti allo stato maggiore del corpo dei veterani e degli invalidi, quelli addetti al Ministero di guerra, o ad un ufficio dal medesimo dipendente od all'Accademia militare, od al collegio dei figli dei militari, tuttochè appartenenti comunque allo stesso corpo, è computato per intero. »

Domando se questa redazione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se niuno chiede la parola, la pongo ai voti.

**SPANO G. B.** Postochè si vuol compreso per intero il servizio prestato dallo stato maggiore del corpo dei veterani ed invalidi, mi pare che si dovrebbe calcolare come tale quello prestato dallo stato maggiore del corpo degli invalidi di Sardegna.

**PRESIDENTE.** Urterebbe col paragrafo già votato.

**DI PETTINENGO,** commissario regio. Veramente io non conosco in quale posizione si trovi lo stato maggiore degli invalidi di Sardegna. Le disposizioni che io ho proposte a favore degli ufficiali addetti allo stato maggiore dei battaglioni dei veterani sono fondate sull'aumento considerevole del battaglione, che da 1500 uomini aumenta a 5000 e più, ragione per cui vi ha lavoro grande per la scritturazione, per la complicata ed estesa amministrazione, la dispersione del corpo in molte guarnigioni e presidii, così nei forti come in tutte le città capoluoghi di provincia; le quali condizioni credo non sieno comuni nè da pareggiarsi a quelle dello stato maggiore degli invalidi di Sardegna.

**SPANO G. B.** Io credo che quanto allo stato maggiore le condizioni sono le medesime tanto in terraferma come in Sardegna. Tutta la differenza sta nelle compagnie, nel numero dei componenti il battaglione, ma in quanto allo stato maggiore è la medesima. Dunque si deve calcolare egualmente per intero.

**DIPETTINENGO**, *commissario regio*. In seguito alle dichiarazioni fatte dal signor deputato Spano mi oppongo formalmente acciò venga ammesso l'emendamento da lui proposto; in quanto che credo che l'onorevole deputato non abbia presenti nè le incombenze, nè la formazione dello stato maggiore dei veterani di terraferma. Devo osservare e ripetere che questo stato maggiore provvede ai bisogni, all'amministrazione di 5000 e più uomini, e questi, ripartiti in tutte le città capoluoghi di provincia degli Stati di terraferma.

Ritengo non paragonabili i lavori dell'ufficiale direttore dei conti, ecc.

**SPANO G. B.** Il signor commissario regio mi insegna che in fatto di amministrazione tanto vale amministrare per 10 uomini quanto per 10 mila.

**DI PETTINENGO**, *commissario regio*. Ma per il fatto della scritturazione è diverso.

**SPANO G. B.** Quanto poi al fatto di avere un maggior numero di scritturali questo dipende da lui.

**PRESIDENTE**. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Spano.

(È appoggiato.)

Pongo ai voti il sotto-emendamento del deputato Spano.

(Non è approvato.)

Rileggo l'emendamento proposto dal signor commissario regio e lo pongo ai voti. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Viene l'ultimo paragrafo di questo articolo:

« Quanto ai commissari di leva essi hanno ragione, quando cessino da tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo, sia per metà computato in aumento della pensione che loro spetta. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo 22 coll'emendamento stato approvato.

(La Camera approva.)

« Art. 23. Quanto agli ufficiali del battaglione cacciatori franchi, ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri nei carabinieri reali, ai bass'ufficiali, brigadieri e cavalleggieri nei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, il servizio effettivo per essi prestato in dette armi e qualità sarà aumentato di un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione. »

**SPANO G. B.** Quest' articolo è in opposizione coll' articolo 2; in esso si prescrive che per conseguire il diritto alla giubilazione vi vogliono 50 anni. Ora gli anni sono anni, vale a dire, sono una misura di tempo determinata, e tal misura non può variarsi per considerazione di sorta. Che un servizio valga ad abbreviare la durata degli anni, io non lo credo; l'unico servizio che presso tutte le nazioni, presso tutti gli eserciti ha questa virtù, si è il servizio di campagna, ma per tutti gli altri servizi ripeto che gli anni sono anni e non possono essere minori di 12 mesi. Dunque se l'articolo 2 della legge prescrive che per ottenere il *minimum* della pensione di ritiro vi vogliono 50 anni di servizio, non posso ammettere che per gli ufficiali del battaglione dei cacciatori franchi, per i bass'ufficiali e soldati dei cavalleggieri di Sardegna, questo tempo abbia un maggiore valore di quello che l'abbia per tutti gli altri militari. Se in riguardo dei loro servizi si voleva far loro un vantaggio, questo doveva comprendersi negli articoli precedenti in cui si fissava la durata del servizio per aver diritto alla pensione di ritiro, ma per la computazione di servizio io ritengo che coll'articolo 2 della legge è esclusa

ogni facoltà di poter calcolare per un quinto in più il servizio che avranno prestato.

**DI PETTINENGO**, *commissario regio*. Io non credo che la disposizione dell'articolo 23 del progetto di legge sia in opposizione a quanto ha stabilito l'articolo 2.

L'articolo 2 fa parte del *titolo I* in cui si tratta del *diritto alla giubilazione*; qui non si parla di diritto alla giubilazione, ma si stabilisce il modo con cui computare il servizio; quindi è che si è compreso in questa sezione *del servizio* il modo di computare il servizio in questi distinti corpi. E ciò facendo si prese in considerazione come lo speciale servizio prestato dagli ufficiali dei cacciatori franchi meritasse un particolare riguardo; essi vogliono essere ufficiali scelti per disciplina, per energia e per contegno militare, tali insomma da mantenere una ferma e soda disciplina fra soldati di punizione. Ora non vi ha chi non veda come il comandare, e tenere disciplinati uomini che nol poterono essere, sia ufficio assai grave e penoso sebbene nello stesso mentre onorato pel militare. A tali ufficiali si deve dare senza dubbio un compenso; epperò seguendo le massime stabilite da regolamenti precedenti, un tale compenso si è dato col computare un quinto in più il tempo di servizio che realmente avrebbe prestato in tale corpo. Quando si fosse stabilito una differente tariffa, sarebbe stato difficile il calcolare un tal tempo, imperocchè gli ufficiali dei cacciatori franchi non è già che abbiano a percorrere la loro carriera in quel corpo, ma solo per a tempo; e quindi il vantaggio che loro si fa è ragguagliato al tempo effettivo in cui hanno fatto parte dei cacciatori franchi, e non differentemente. Il computare in tal modo, il fare differenza nella tariffa, sarebbe stato una complicazione, e forse cosa inesigibile. Quanto ai carabinieri reali ed ai cavalleggieri di Sardegna, considerato che pochi perverranno al vantaggio di godere della pensione del grado superiore loro accordato dall'articolo 11, si è opinato di cambiare il limite di tempo col mezzo di un tale aumento, avvertendo che pel genere di vita cui sono costretti per la specialità loro, pochi pervengono ai 50 anni di servizio. A conforto della quale asserzione non si avrebbe che ad esaminare una statistica di questi corpi.

**SPANO G. B.** Io non disconosco le ragioni per le quali il Governo ha creduto di proporre e sostenere alla Camera l'articolo in discussione. Sicuramente il servizio prestato dagli ufficiali del battaglione cacciatori franchi, dai marescialli di alloggio, brigadieri nei carabinieri reali, e dai bass'ufficiali, brigadieri nei cavalleggieri sardi, il servizio, dico, prestato da questi è forse più difficile, più delicato degli altri; ma io trovo la questione pregiudicata dall'articolo 2 della legge. Questa prescrive chiaramente che ci vogliono 50 anni per aver diritto alla giubilazione, di modo che questi 50 anni al senso mio non possono essere altro che trenta volte dodici mesi, e non vedo come si possa computare diversamente l'anno di servizio. Se si fosse stabilita per essi una giubilazione più larga io non avrei detto niente, ma trovo che la questione è già stata pregiudicata dall'adozione fatta dalla Camera dell'articolo 2.

**PRESIDENTE**. Pongo ai Voti l'articolo 23.

(La Camera approva.)

« Art. 24. Le campagne sono computate in aggiunta alla durata del servizio.

« Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che dopo d'aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra sono state disposte per agire contro il nemico, od un corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

« Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi, essa è calcolata per un anno intero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo per decreto reale si dichiarare che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

« Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo, ma qualunque ne sia la durata essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

« Agli ufficiali dello stato maggiore d'una piazza forte, agli ufficiali delle varie armi in essa comandati ed alle truppe che la presidiano è pur calcolato come campagna il tempo durante il quale tale piazza sarà sottoposta a blocco od assedio o si troverà nella zona delle operazioni di guerra in istato di difesa.

« Il servizio militare a bordo in pace o sulla costa in tempo di guerra marittima è computato coll'aumento della metà sulla sua durata effettiva. »

Se niuno domanda la parola, lo metto ai voti.

**MANTELLI** Domando la parola.

Nel leggere quest'articolo parmi siasi proposto che le campagne debbano computarsi in aggiunta alla durata del servizio, cosicchè il militare che avesse 29 anni di servizio ed una campagna si deve considerare che abbia toccato il corso di anni 30.

**PETITTI, relatore.** Sono computati in aggiunta al tempo che è richiesto per ottenere il diritto alla giubilazione.

**MANTELLI.** Desidererei sapere in che termini sono computati, poichè dalla redazione dell'articolo non vedo che si possa interpretare diversamente.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Se avverte al terzo alinea vi troverà la spiegazione.

**MANTELLI.** In questo terzo alinea io non trovo che un dubbio maggiore, e sembrami che bene non si giunga a comprendere dal complesso di tutte queste disposizioni quale valore si accordi al servizio di campagna nel fissare le regole di computazione, laonde io proporrei che il primo paragrafo di quest'articolo fosse concepito in questi termini:

« Le campagne, qualunque sia la loro durata, sono computate ciascuna in ragione d'un anno intero in aggiunta alla durata reale del servizio. » E poi nell'alinea che comincia per « ancorchè la campagna » si lascierebbe tutta la prima parte, e comincierebbe quale era nella proposta ministeriale colle parole: « Nel periodo di dodici mesi non può computarsi che una campagna, salvo per decreto reale si dichiarare che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne. »

In questo modo mi pare che sarebbe tolto ogni dubbio.

**PETITTI, relatore.** Osservo che forse la redazione non è chiara, ma l'intenzione della Commissione era che le campagne fossero in aggiunta del servizio necessario per ottenere la pensione, di modo che non si possa avere giubilazione se non si hanno 30 anni di servizio effettivo; se poi si hanno anche campagne, queste sono calcolate nella liquidazione della pensione in aggiunta degli anni di servizio prestato, in guisa che una o due campagne all'individuo che conta 30 anni di servizio frutteranno nella pensione come se egli avesse 31 o 32 anni di servizio, ma queste campagne non le può far valere finchè egli abbia i 30 anni richiesti di effettivo servizio.

**MANTELLI.** Questo sta benissimo, ma si deve spiegare che una campagna è considerata per un anno di servizio, ciò che non spiega l'articolo.

**DI SAN MARTINO.** Io domandava una spiegazione solo per sapere se una campagna, anche durando due o tre anni,

non conti che un anno solo; e se non conta un anno solo, mi pare che la redazione proposta dal deputato Mantelli sarebbe viziosa, in quanto che sembrerebbe che si volesse stabilire che una campagna è sempre calcolata per un anno solo, qualunque ne sia la durata, e pregiudicherebbe lo scopo che si vuole ottenere. Laonde io credo più opportuna la redazione del progetto come più semplice e più atta a far evitare ogni equivoco.

**PETITTI, relatore.** Si potrebbe dire: « Gli anni di servizio sono computati in aggiunta alla durata della campagna necessario per aver diritto alla pensione. »

**PRESIDENTE.** Secondo le spiegazione date dal relatore, sarebbe stabilito che per ottenere la giubilazione è sempre necessario avere compiuto il numero d'anni di servizio voluto dalla legge, e che gli anni di campagna sono poi calcolati in aggiunta unicamente per l'aumento delle pensioni a cui si possa aver diritto; nel qual senso la redazione del primo alinea del progetto pare più esatta, in quanto che stabilisce che le campagne sono computate in aggiunta alla durata del servizio. E così non entrano nel calcolo degli anni del servizio voluto dalla legge per ottenere la pensione.

**MANTELLI.** Io persisto nel mio emendamento, acciò si spieghi per che tempo si vogliono calcolare queste campagne.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del deputato Mantelli è concepito in questi termini:

« Le campagne, qualunque sia la loro durata, sono computate ciascuna in ragione di un anno intero in aggiunta alla durata reale del servizio. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

**COSSATO.** Domando la parola.

Affinchè apparisca più chiara l'idea della Commissione, vale a dire che questi anni di campagna non debbono servire che in aggiunta del servizio necessario per ottenere la giubilazione, io sarei d'opinione che sia al paragrafo 1° dell'articolo 21 della Commissione, sia all'emendamento del preopinante si aggiunga:

« Le campagne sono computate in aggiunta al servizio necessario per avere diritto alla pensione. »

**PRESIDENTE.** Domanderò se quest'aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

Il signor Mantelli vi aderisce?

**MANTELLI.** Vi aderisco, purchè vi sia sempre bene spiegata la durata degli anni.

**PETITTI, relatore.** Io insisterei perchè si mettesse: « Gli anni di campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per avere diritto alla pensione. »

**PRESIDENTE.** Questo è un altro emendamento.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Allora lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Viene il 2° paragrafo:

« Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che, dopo di aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra sono state disposte per agire contro il nemico, od un corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Paragrafo 3°:

« Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi, essa è calcolata per un anno intero; ma nel mento-

vato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo per decreto reale si dichiarì che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

**LANZA.** Domando la parola.

Secondo questo terzo alinea, si potrebbe per semplice decreto reale computare per due campagne il periodo non maggiore di dodici mesi.

Io credo che non si possa per semplice decreto reale emanare una simile disposizione, ma che sia a ciò necessario il concorso del Parlamento, stantechè un simile provvedimento importerebbe una spesa assai grave.

Supponiamo che ad un esercito di 100,000 uomini venga per decreto reale computato il periodo non maggiore di 12 mesi per due campagne, ne verrebbe che si accrescerebbe di un anno l'anzianità di servizio dell'intero esercito. Ora il calcolo dimostra che si avrebbero circa 5353 pensioni di 50 anni; calcolatele a 500 lire caduno come termine medio, e la spesa maggiore sarà di 1,666,500 lire, ossia a tenore del *minimum*. Supponendo che si riducano solo alla metà, la spesa che ne risulterebbe ammonterebbe tuttavia a parecchie centinaia di mila lire, che tardi o tosto lo Stato dovrebbe sborsare.

Comunque sia, anche astrazione fatta dalla maggiore o minore spesa, mi pare che in un regime costituzionale non si possa aumentare lo stato delle spese senza l'approvazione del Parlamento. Questo è un diritto che non si può contestare.

Per conseguenza io proporrei questo emendamento; metterei cioè in seguito alle parole: « Ma nel mentovato periodo di 12 mesi non può computarsi più che una campagna » queste altre: « Salvo che venga deciso per legge doversi quel periodo di tempo computare per due campagne. »

**PRESIDENTE.** Sarebbe meglio dire: « Salvo per legge si dichiarì. »

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il Governo ha creduto di dover comprendere nel progetto di legge l'espressione che nel periodo di 12 mesi non può farsi più che una campagna, salvo che per decreto reale si dichiarì, ecc. Il Governo è stato indotto a questa proposizione dal considerare che eccezionali saranno certamente le evenienze in cui si possano decretare due campagne in un solo anno; e quando questo avvenga, sarà sempre in seguito di fatti così straordinari, che a nessuno, meglio di chi in virtù dello Statuto comanda le forze di terra e di mare, spetti il dichiarare se realmente il fatto sia così straordinario per statuire una tale determinazione.

**LANZA.** L'osservazione del commissario regio che, essendo questo un fatto straordinario, si dovrebbe per conseguenza lasciare al potere esecutivo la facoltà di decidere quanto si debba valutare due campagne in vece di una nello stesso spazio di tempo, non toglie la difficoltà, non toglie l'incostituzionalità dell'atto, perchè lo Statuto dice chiaramente che non si può in nessun modo aumentare le spese dello Stato senza che vi concorra l'azione del Parlamento. Ora, si aumenta o no la spesa dello Stato considerando come due campagne il tempo il quale viene nella regola generale considerato come una campagna sola? Non vi è dubbio alcuno che l'aumento è considerevole; del resto sicuramente il potere esecutivo è più competente per conoscere quando sarà il caso di proporre questo compenso straordinario, e benchè l'iniziativa non spetti esclusivamente al potere esecutivo, tuttavia è probabile che sarà lo stesso potere esecutivo il quale verrà a chiedere alla Camera questa ricompensa. Il potere esecutivo vi concorrerà dunque per la sua parte; ma non si può escludere

il Parlamento da questa disposizione, perchè del resto si violerebbe lo Statuto, il quale, come già dissi, stabilisce in regola generale che non si può imporre nessuna spesa senza che intervenga l'azione del Parlamento.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** L'azione del Parlamento non resta menomata per questa disposizione, in quanto nell'esame del bilancio avrà occasione di approvare o negare le maggiori spese per tal fatto. Ma intanto il Re, capo dell'armata, deve esercitare la sua piena autorità nei casi che per straordinari eventi avvenga di decretare un premio all'armata col computargli due campagne in una sola.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento...

**SINEO.** Mi pare che non possa stare senza una risposta la proposizione dell'onorevole commissario del Governo. Vorrebbe il signor commissario, che ogni qual volta si presenta il bilancio al Parlamento si possano ridurre tutte le pensioni precedentemente date anche per legge; in guisa che questa legge che facciamo non servirebbe che per un anno; sicchè ai militari, ai quali dopo 50 anni di servizio è stata data la pensione secondo il loro grado, all'epoca della verifica annuale del bilancio la si potrebbe diminuire.

Io credo che questa conseguenza toglierebbe molto al vantaggio che il Governo si è proposto mettendo innanzi questa legge. Credo che non corrisponderebbe per niente al desiderio della Camera, che si è di assicurare in modo stabile la sorte dei militari, quando hanno prestato quel servizio che da loro si richiede.

Credo ad ogni modo coll'onorevole deputato Lanza che quando si tratta di spese non possa mai il potere esecutivo ordinarle senza l'approvazione del potere legislativo. Quindi crederei incostituzionale lo scostarmi dall'emendamento del deputato Lanza, e voto per esso.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Io accetto l'emendamento proposto dal deputato Lanza.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento del deputato Lanza.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il paragrafo intero.

**BARBIER.** Je proposerais qu'après les mots *ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi* l'on ajouta ceux-ci: *purchè però non abbia durato meno di tre mesi (Rumori)*, parce qu'il pourrait y avoir une campagne qui ne durât que trois jours, et alors il me semble que ce ne serait pas le cas de la faire compter pour une campagne entière.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta Barbier.

(Non è appoggiata.)

(Messi successivamente ai voti gli altri 5 paragrafi di cui si compone l'articolo 24 sono approvati, e così pure l'articolo nel suo complesso come fu emendato.)

Ora se il signor Tecchio vuol presentare il suo articolo addizionale...

**TECCHIO.** L'emendamento che io ho proposto alcuni giorni sono mi pare che fosse concepito così: « Il servizio che dà diritto alla giubilazione dev'esser fatto *in nome proprio*, e senza interruzione, salve le eccezioni stabilite nella presente legge. »

La ragione, o signori, che io aveva addotta quando proposi un tale emendamento consiste in ciò, che altrimenti si verrebbe a computare come un servizio utile per le pensioni anche il servizio di *surrogato*, e quindi colui il quale si facesse surrogare alla milizia esporrebbe le finanze ad un ca-

rico dal quale, se egli prestasse il servizio personalmente, sarebbero sollevate. Infatti, se un soldato dopo aver servito i suoi 8 anni torna alla casa propria e viene alla milizia un altro individuo secondo la legge della coscrizione, certo è che quei primi 8 anni non vengono più calcolati neppure nel tempo che occorre per acquistare la pensione; di conseguenza lo Stato non soffre a riguardo dei medesimi alcun aggravio: all'incontro quando il primo coscritto, compiuto i suoi 8 anni, resta al servizio per conto altrui, se si unissero gli anni nuovi agli anni vecchi, di mano in mano si andrebbe fino a raggiungere quel tempo che dà il diritto alla pensione. Il mio emendamento è dunque fondato alla giustizia verso le finanze pubbliche, anche se si voglia prescindere dall'interesse che ha la nazione di limitare quanto più è possibile i casi della surrogazione.

**PRESIDENTE.** Interrogherò la Camera se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

**DABORMIDA.** Signori, io ho già accennato in uno degli scorsi giorni che esiste una categoria di surrogazione chiamata surrogazione militare, la quale si fa a profitto dell'esercito più che dell'individuo. Potrei facilmente ciò dimostrare, ma preferisco proporre una questione pregiudiziale. Il Ministero sta preparando, e spero che presto presenterà al Parlamento, una legge sulla leva militare: si è in tale legge che si faranno le distinzioni tra surrogati e surrogati; egli si è all'occasione di questa legge che la Camera vedrà se converrà o no lasciar sussistere i surrogati militari. Intanto ora essi esistono nell'esercito ed esistono col diritto di cumulare il proprio servizio con quello della surrogazione. E si è in virtù di questo diritto che si sono conservati nell'esercito i migliori sott'ufficiali. Io non credo che la Camera voglia, senza aver piena conoscenza della legge sulla leva militare, pregiudicare una questione di tanta importanza.

**TECCHIO.** Io non intendo di pregiudicare la questione se sia o non sia utile l'ammettere il principio del rimpiazzamento militare per via delle surrogazioni. Tutti sanno quanto questa questione sia stata agitata presso le varie nazioni, e specialmente a quante discussioni essa abbia dato luogo in Francia allorchè si redigeva la Costituzione del 1848. Non è quindi con due parole che si possa o si debba decidere un punto sì controverso.

Nondimeno siccome in questa Camera in occasione della presente legge ho sentito più volte citare i discorsi del generale Lamoricière, non parmi inopportuno il ricordare che il generale Lamoricière all'assemblea costituente dichiarò espressamente ch'ei non approvava il sistema dei rimpiazzamenti, e tra le altre considerazioni addusse che nell'armata francese coloro che per cattivi diportamenti sono inviati ai Consigli di disciplina ed ai luoghi di correzione appartengono per ben *due quinti* alla classe dei surroganti: il che mi fa festa che certo i surroganti non sono i migliori soldati.

Del resto, lasciando intatta la questione di merito sull'ammissibilità o no del sistema del rimpiazzamento, io qui non intendo che di stabilire un principio di giustizia, per effetto del quale il cittadino che vuole sottrarsi al personale servizio dell'esercito dovrà egli medesimo (senza onere dello Stato) dare al surrogante que' vantaggi che in avvenire gli possano tener luogo di pensione, o sia collocando a frutto nelle casse di risparmio un'appendice al solito prezzo di surrogazione o sia altrimenti. La mia proposta insomma mira a sollevare lo Stato dal carico di quelle pensioni che egli verrebbe a sopportare non già in vista di un lungo servizio che il milite

presti *volontariamente*, cioè per spirito di amore alla bandiera; ma in vista del servizio che costui avrebbe continuato a prestare per prezzo ricevuto da chi si rifiuta di pagare colla propria persona il debito che gli incombe verso la patria.

**DABORMIDA.** Se l'onorevole deputato Tecchio ha letto quanto disse il generale Lamoricière, deve essersi persuaso che egli è contrario alla surrogazione ordinaria, e propone precisamente un sistema di leva, in conseguenza del quale i vecchi soldati troverebbero vantaggio a star sotto le armi, e vi starebbero in vece d'altri che ne sarebbero dispensati mediante una somma di danaro; cosicchè ringaggiandosi i vecchi soldati acquisterebbero diritto ad un peculio, senza perdere il vantaggio del servizio anteriore.

L'onorevole deputato Tecchio non poteva citare una migliore autorità di quella del generale Lamoricière, quando avesse voluto venire in appoggio delle mie proposte.

**TECCHIO.** Mi pare che il generale Dabormida non abbia posto attenzione che io accennai a ciò che il generale Lamoricière sostenne innanzi all'assemblea costituente di Francia intorno ai rimpiazzamenti. Il generale Lamoricière, allora ministro della guerra, era tanto fermo nella idea di ovviare ai rimpiazzamenti quantochè egli innanzi tutto manifestò il desiderio che l'articolo della Costituzione relativo al servizio militare dovesse espressamente dichiarare che i servizi militari debbano essere prestati *personalmente*. Solo per aderire all'opinione di coloro che intendevano di riservare tale questione alla nuova legge organica sulla leva, egli soggiunse che non insisteva che i rimpiazzamenti venissero vietati nella Costituzione: ma intanto egli addusse gravissimi argomenti contro il sistema delle surrogazioni, e fra gli altri quello che ho rammentato testè, e che ha una notabilissima significanza, cioè che *tre quinti* dei condannati a repressione o punizione appartenevano al novero dei surrogati.

**DABORMIDA.** Egli è verissimo che nella prima discussione alla Costituente il generale Lamoricière ha emesso una opinione contraria in massima ai surrogati; ma egli dovette abbandonare le sue opinioni, e nel suo progetto sulla organizzazione dell'esercito che probabilmente l'onorevole signor Tecchio non ha letto, egli ha sviluppato un sistema di surrogazioni militari: egli si scatenò bensì contro i surrogati ordinari, quelli che sono forniti all'esercito da speculatori, da uomini da società che, massime in Francia, seducono, corrompono, immergono nei vizi giovani oziosi ed inesperti per obbligarli alle surrogazioni; questi sono che riempiono le prigioni militari; ma il surrogato militare che ha già passato sotto le armi un certo numero di anni per proprio conto, presenta tutte le guarentigie di moralità perchè non si accetta come tale se non ebbe ottima condotta. La questione, ripeto, sarà trattata a fondo nella legge sulla leva; ma se noi stabiliamo in questa legge, che chiunque rinnova il suo servizio per conto altrui perde il frutto dei servizi passati, noi pregiudichiamo la questione in un modo irreparabile.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo proposto dal signor Tecchio.

**MEZZENA.** Domando la parola.

Mi pare che quel *senza interruzione* sarebbe in opposizione con quanto si è già stabilito in un altro articolo di questa legge.

**TECCHIO.** Appunto per questo ho detto *salve le eccezioni stabilite nella presente legge*.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo proposto dal deputato Tecchio:

« Il servizio che dà diritto alla giubilazione dev'essere fatto



in nome proprio, e senza interruzione, salve le eccezioni stabilite nella presente legge. »

(Non è approvato.)

Si passa ora all'articolo 25.

« SEZIONE III. Disposizioni comuni alle due sezioni precedenti. — Art. 25. Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado è computato per un anno intiero quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato. »

Se non c'è opposizione, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 26. Sono eccettuati dai vantaggi assegnati dagli articoli 11 e 22 ai corpi speciali, i veterinari, i maniscalchi, i capi operai ed operai, il tamburo maggiore, tromba maggiore, capo musica, i caporali tamburo, i trombettieri di qualsiasi arma ed i vivandieri. »

**VALERIO L.** Nei corpi speciali considerati nell'articolo 11 vi hanno operai e capi operai di due sorta, cioè:

I capi sarti ed i capi calzolari che non sono veramente militari, e sono più addetti al corpo che facienti parte del medesimo.

Nell'artiglieria specialmente hannovi pure:

Una brigata di operai, cioè la maestranza, gli artificieri, i polveristi e gli armaiuoli.

Più vi hanno stabilimenti speciali, cioè:

Il laboratorio chimico;

La fonderia;

Il laboratorio artificieri.

A questi laboratori vi sono addetti degli ufficiali e bass'ufficiali del corpo colla qualità e titolo di capi e sotto capi operai.

Io chiedo se coll'eccezione dell'articolo 25 (26 della Commissione) si voglia comprendere solamente i primi operai, cioè i caposarti, capocalzolari, ovvero tutta la brigata operai e tutti gli ufficiali e bass'ufficiali d'artiglieria addetti agli stabilimenti speciali col titolo di capi o sotto capi operai.

Se si volesse con questa eccezione togliere a questi ultimi i benefici per molte ragioni giustamente accordati ai corpi speciali, si commetterebbe una singolare ingiustizia, e si stabilirebbe una illogica distinzione tra ufficiali ed ufficiali, sott'ufficiali e sott'ufficiali dello stesso corpo, a danno di coloro che per l'appunto furono scelti nelle compagnie a questi gradi per le speciali loro cognizioni, e pei loro meriti personali, e per diuturno e provato servizio.

Se, come appare dal testo della legge, si vuole escludere coloro di cui ho fatto menzione io mi riservo di combatterla. Se poi quest'esclusione non è chiesta dalla Commissione, io presenterò un emendamento spiegativo il quale cancelli ogni dubbio.

Io mi riservo di presentare un emendamento.

**PETITTI, relatore.** Quando si scrisse quest'articolo e si esaminò dalla Commissione, i capi operai, ai quali allude il deputato Valerio, non si volevano escludere; dopo poi che si esaminò la legge, la Commissione s'accorse che la redazione lasciava qualche dubbio, e se l'onorevole deputato Valerio non ne avesse fatto menzione avrei io stesso presa la parola per fare una proposizione analoga onde fosse ben indicato che i capi operai od operai d'artiglieria e del genio non debbano essere esclusi e che vengano esclusi soltanto i calzolari, i sellai, i sarti, ecc.

**VALERIO L.** Io proporrei quindi questo sotto-emendamento: « Non sono compresi gli operai sott'ufficiali capi o sotto capi addetti agli stabilimenti speciali d'artiglieria e del genio. »

**DEMARIA.** Quando l'onorevole deputato Peyrone proponeva a questa Camera di estendere ai veterinari il vantaggio accordato ai cappellani ed agli ufficiali sanitari riguardo agli anni richiesti per la giubilazione, io non potevo associarmi a questa proposta per le ragioni che vennero svolte dal regio commissario, ed in seguito ad altre osservazioni particolari che avrei sottoposto all'approvazione della Camera se ancor fosse stato necessario.

Ma perchè non si danno dei vantaggi ai veterinari che li pareggino agli ufficiali sanitari e ai cappellani, non ne viene che essi possano venir confusi, che non meritino maggiori riguardi delle altre persone che sono accennate in questo articolo, poichè i veterinari è solo per considerazioni temporarie che non possono godere degli stessi vantaggi o almeno di un vantaggio approssimativo di quello degli altri ufficiali sanitari; ma quando la veterinaria avrà fatto i progressi che deve fare e che ha fatto già nelle altre nazioni, quando tutti i veterinari militari lo diverranno dopo un quinquennio di studi, come pare che sia l'indirizzo attuale, certamente questi veterinari, se non meriteranno eguali riguardi dei cappellani e degli ufficiali sanitari, vorranno però essere tenuti in maggior conto delle persone colle quali sono accomunati in quest'articolo, e fin d'ora meritano speciali riguardi nelle disposizioni contemplate negli articoli 11 e 22.

Pertanto io propongo che dalla nomenclatura di quest'articolo siano esclusi i veterinari, e quando perciò fosse necessario maggior dimostrazione, allora io aggiungerei altre considerazioni.

**DABORMIDA.** Io desidererei solo di chiedere all'onorevole deputato Demaria, se egli crede con ciò di provvedere a tutti i veterinari, o se voglia ottenere un'eccezione in favore dei veterinari delle armi di cui si tratta negli articoli 11 e 22.

**DEMARIA.** L'eccezione che io proporrei all'articolo in verità non si riferirebbe che ai veterinari delle armi speciali; ma quando fosse questione di dichiararsi in uno dei due sensi sui quali sono interrogato dall'onorevole deputato Dabormida, io direi che si potrebbero estendere a tutti i veterinari i vantaggi de' quali mirerebbe l'articolo in discussione a privare i veterinari delle armi speciali.

**DABORMIDA.** Io osservo in tal caso all'onorevole deputato Demaria che non sarebbe in quest'articolo che si dovrebbe parlare dei veterinari; perchè sopprimendo il nome dei veterinari in quest'articolo non si farebbe altro che accordare in via eccezionale ai veterinari dell'artiglieria, carabinieri reali, cavalleggieri, i vantaggi che sono cogli articoli 12 e 23 accordati alle armi speciali. Se l'onorevole deputato Demaria voleva proporre per i veterinari un vantaggio qualsiasi, egli doveva ciò fare nel titolo precedente che tratta del servizio. Ma non vedo come egli possa giungere al suo scopo di riuscire utile al corpo dei veterinari colla soppressione da lui proposta.

**DEMARIA.** Aggiungerò poche parole; io non volevo proporre vantaggi per tutti i veterinari, ma solo dare le ragioni per le quali non credevo che a tutti gli appartenenti alle armi speciali indicati in questo articolo si dovessero applicare le esclusioni dai vantaggi assicurati dagli articoli 11 e 22. Mi parve strano che tra questi esclusi vi fossero i veterinari, per i quali, io ripeto, militano considerazioni speciali.

Io non ho in mira con ciò di creare un vantaggio nuovo per i veterinari, ma soltanto di farli eccettuare dall'esclusione portata da quest'articolo, e tal cosa mi proponevo perchè a me pareva che i veterinari per ragioni speciali lo meritassero.

**MENABREA.** Je me permeterai de combattre la proposition de l'honorable député Demaria. Les motifs pour lesquels on a fait une exception pour les corps de l'artillerie, du génie, des carabiniers, sont fondés sur la nature de leur service tout particulier. Mais quant aux vétérinaires de l'artillerie, du génie, ils ont absolument le même service que les vétérinaires appartenants à la cavalerie, à l'infanterie. Je ne vois par conséquent pas pourquoi on ferait un avantage aux vétérinaires de l'artillerie et du génie. Il me paraît donc que ce serait tout à fait injuste d'adopter la proposition faite par l'honorable M. Demaria.

**DEMARIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ella ha parlato più di due volte.

*Molte voci.* Parli! parli!

**DEMARIA.** Non dirò lunghe parole, perchè mi pare di aver già abbastanza svolte le ragioni per le quali io proporrei quest'eccezione in favore dei veterinari.

Osservo però che io non proporrei siffatta eccezione per tutti indistintamente, ma solo in questa circostanza per quelli delle armi speciali, i quali considerati in genere come non collocati in quella categoria di vantaggi che loro si addirebbero, e quindi mi parvero meritevoli di eccezione in riguardo alle altre persone in quell'articolo accennate.

Io non contendo che per le persone le quali fanno le stesse funzioni in tutti i corpi, debbavi essere la stessa norma, ma dico che ogni qualvolta si potrà fare un qualche bene ai veterinari militari, i quali non godono ancora nell'armata dei vantaggi che sono loro dovuti, non dobbiamo tralasciare di farlo.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Demaria è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Siccome la proposta del deputato Valerio non è che un'aggiunta, si voterà dopo l'articolo.

**CHIÒ.** Domando la parola per presentare la questione sotto un altro aspetto.

**PRESIDENTE.** Le faccio osservare che ella vuol parlare sopra un emendamento non stato appoggiato.

**CHIÒ.** Ma però la questione...

**PRESIDENTE.** Ella insomma vuol portare la discussione sopra una questione che la Camera non ha stimata degna di discussione. Non posso accordarle la parola.

Rileggo l'articolo 25:

« Sono eccettuati dai vantaggi assegnati dagli articoli 11 e 22 ai corpi speciali i veterinari, i maniscalchi, i capi operai ed operai, il tamburo maggiore, tromba maggiore, capo musica, i caporali tamburi, i tamburini, i trombettieri di qualsiasi arma, ed i vivandieri. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Viene ora l'aggiunta del deputato Valerio:

« Non sono compresi in questa eccezione la brigata operai, gli ufficiali e sotto ufficiali, capi, e sotto capi operai addetti agli stabilimenti speciali dei corpi d'artiglieria e del genio. »

**DABORMIDA.** Io non credo che sia necessario accennare la brigata operai, perchè gli individui ad essa appartenenti non sono propriamente capi operai ed operai nel senso accordato a tal nome nell'articolo in discussione; il nome che si dà alla brigata è generico, ma i soldati che la compongono sono propriamente artisti di maestranza, pontonieri, artiglieri, polveristi ed armaiuoli: onde non credo che possano venire esclusi dal vantaggio accordato nell'articolo 11 ai militari dell'artiglieria, e che quindi sia necessario farne cenno.

**MICHELINI.** La mia osservazione non ha tratto che alla redazione dell'aggiunta proposta dal deputato Valerio. L'articolo 25 contiene un'eccezione; io crederei pertanto essere più chiaro e più conforme al linguaggio legislativo dicendo: « Godranno tuttavia de' vantaggi di cui in questo stesso articolo... »

**VALERIO L.** Io accetto l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Michelini.

In quanto poi all'obbiezione fatta dall'onorevole generale Dabormida, se egli vorrà suggerire una redazione che tolga ogni dubbio riguardo al corpo degli operai, sono pronto ad accettarla; ma se non si presenta un'altra redazione, per togliere ogni incertezza, io persisto nel mio emendamento.

**DABORMIDA.** Tolga dal suo emendamento le parole « la brigata operai, » il resto può stare.

Se il signor presidente vuol avere la compiacenza di rileggere la redazione dell'emendamento del signor Valerio preciserò la soppressiva da me proposta.

(Il presidente rilegge l'aggiunta Valerio.)

**VALERIO L.** Oltre agli ufficiali ed ai sotto-ufficiali vi sono anche degli operai semplici che, qualunque sia la loro denominazione, bramerei pure che fossero contemplati nei favori accordati dalla legge. Io vorrei una redazione che tutti li abbracci levandoli ogni equivoco.

**DABORMIDA.** La soppressione da me proposta è solo delle parole *brigata operai*, nè io proporrei questa soppressione, quando potessi temere che con essa venissero compromessi gli interessi degli individui facienti parte d'una brigata che ebbi l'onore di comandare molti anni, e della quale apprezzo i meriti ed il servizio.

**PETITTI, relatore.** Io credo che sia meglio che questa redazione sia rimandata alla Commissione perchè si abbia campo a studiarla bene, dacchè il volerla determinare ora di botto senza esaminare i regolamenti vigenti, si corre rischio di far qualche dimenticanza, la quale può tornare poi a danno degli individui.

**VALERIO L.** Aderisco alla domanda del signor relatore.

**PRESIDENTE.** Allora sospenderemo ogni discussione a questo riguardo.

**CHIÒ.** Pregherei il signor relatore a dirmi se gli ufficiali sanitari delle armi speciali godano dei favori contemplati agli articoli 11 e 22.

**PETITTI, relatore.** No signore, gli ufficiali sanitari ed i cappellani avendo una giubilazione speciale, a termini dell'articolo 2, non godono di questo vantaggio. Quando sono giubilati, noi sono già come individui appartenenti all'artiglieria, ma bensì nella loro qualità di ufficiali sanitari.

**CHIÒ.** Era quindi inutile il dichiarare con un articolo particolare che erano esclusi da quei vantaggi i veterinari, imperocchè se i termini nei quali sono concepiti quei due articoli escludono da quel favore gli ufficiali sanitari ed i cappellani, per la stessa ragione dovevano anche intendersi esclusi i veterinari, senza che occorresse di dichiarare questa esclusione nell'articolo presente.

**PRESIDENTE.** Allora manderemo questo articolo alla Commissione.

*Molte voci.* Sì! sì!

**VALERIO L.** Domani in tutte le chiese della capitale si dice una messa solenne funebre in onore dei soldati italiani i quali caddero combattendo per la santa causa dell'indipendenza italiana sui campi di Novara. Io chieggo che la Camera mandi una deputazione ad assistere alla messa funebre, la quale avrà luogo domani nella chiesa cattedrale alle ore undici. Io non credo necessario di dover dimostrare che la po-

polare rappresentanza non può lasciar trascorrere questa solenne occasione senza dimostrare colla sua presenza la riverenza che è dovuta a chi versa il suo sangue per la patria. (Segni d'approvazione)

**DEPUTAZIONE PER COMPLIMENTARE S. M. IL RE E IL DUCA DI GENOVA PER IL MATRIMONIO DI S. A. R.**

**PRESIDENTE.** Estrarremo la deputazione per complimentare S. M. e S. A. R. il duca di Genova.

*Nome dei membri estratti a sorte.*

Capellina — D'Aviernoz — Bunico — Di San Martino — Rosellini — Lanza Giovanni.  
Ne estrarremo due supplementari:  
Novelli — Bon-Compagni.

**DEPUTAZIONE PER ASSISTERE AI FUNERALI PER I MORTI DI NOVARA.**

**PRESIDENTE.** L'altra deputazione che dovrà intervenire domani alla messa funebre che si celebra nella cattedrale in suffragio dei morti alla battaglia di Novara sarà composta di 10 membri.

*Nomi dei membri estratti a sorte.*

Iosti — Leotardi — Jacquemoud Antonio — Sappa — Talucchi — Chenal — Botta — Castelli — Pissard — Berutti.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Discussione del progetto di legge per l'appannaggio a S. A. R. il duca di Genova;
- 2° Relazioni di petizioni.

## TORNATA DEL 23 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** Rettificazioni al rendiconto della tornata del 21 marzo — *Votazione ed approvazione del progetto di legge per l'appannaggio di S. A. R. il duca di Genova — Trasmissione alla Commissione del bilancio di due stati portanti aumenti di fondo, presentati dal ministro delle finanze — Relazioni di petizioni — Petizione di sessantasei proprietari del comune di Cassine — Obbiezioni alle conclusioni della Commissione dei deputati Sineo e Cadorna — Osservazioni dei deputati Franchi relatore, Pateri, Michelini, Farina Paolo e Rattazzi — Si passa all'ordine del giorno — Incidente sulla petizione 2491 di Todros De Benedetti — Petizione sull'eleggibilità dei medici condotti ai Consigli comunali — Mozione del deputato Demaria — Petizione contro i collegi nazionali — Spiegazioni dei deputati Cadorna e Polto in opposizione — Dichiarazioni del ministro dell'istruzione pubblica — Rinvio della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2 meridiane.

**ARNULFO**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**CAVALLINI**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2467. Torelli Manfredo, di Torino, propone che s'impediscono i monelli di assordare i passeggiatori colla vendita di giornali nelle pubbliche vie.

2468. Faletti Giorgio, di Torino, prega la Camera ad occuparsi energicamente a soccorrere le povere madri e le vedove dei soldati che versarono il loro sangue per la patria.

2469. Cravosio, lagnandosi che nei paesetti ove non passa direttamente il corriere, il distributore delle lettere aumenta la tassa di cinque centesimi per caduna lettera, chiede si procuri che nel nuovo regolamento la tassa sia resa uniforme tanto nelle città che nei paesi fuori dello stradale delle poste.

2470. Carosso Bonaventura chiede che la Camera inviti il ministro guardasigilli a provvedere affinché siano indennizzati i giudici di mandamento, degli stipendi che percevevano dai comuni del rispettivo mandamento, e di cui con decreto 7 ottobre 1848 vennero privati.

**PRESIDENTE.** Sottopongo all'approvazione della Camera il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

**RETTIFICAZIONI DEL DEPUTATO BOYL AL RENDICONTO DELLA TORNATA DEL 21 MARZO.**

**BOYL.** Ho domandato la parola per rettificare un'espressione che leggesi nella *Gazzetta Ufficiale*, riferendo il rendiconto della tornata del 21, in un discorso che ho fatto ri-